

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

504^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 OTTOBRE 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	
Discussione e approvazione:		
«Disposizioni in materia di calamità naturali» (1831) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5 ^a e 9 ^a della Camera dei deputati) (Relazione orale):		
TANGA (DC), relatore	3, 18	«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare» (1720), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (Relazione orale):
PAGANI Maurizio (PSDI)	7	VASSALLI (PSI), f.f. relatore
PISTOLESE (MSI-DN)	10	Pag. 39, 45
DE CINQUE (DC)	13, 22, 23	* MARTORELLI (PCI)
* GIOINO (PCI)	17	44
ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile	18, 23	ROGNONI, ministro di grazia e giustizia
* COCO (DC)	23	46
* CALICE (PCI)	34	VENANZETTI (PRI)
SELLITTI (PSI)	36	47
D'AMELIO (DC)	37	DI LEMBO (DC)
		48
		FRANZA (PSDI)
		50
		Annunzio di presentazione.....
		51
		Approvazione da parte di Commissioni permanenti
		51
		INTERROGAZIONI
		Annunzio
		51
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1986
		52

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito, corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alici, Campus, Cossutta, De Cataldo, Maravalle, Meoli, Palumbo, Riva Massimo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Buffoni, Bufalini e Saporito, a Buenos Aires, per attività della sessione dell'Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 16 ottobre 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3583-3456. — «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fornasari ed altri) (1995) (Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di calamità naturali» (1831) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5^a e 9^a della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di calamità naturali», già approvato dalle Commissioni permanenti riunite 5^a e 9^a della Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

TANGA, relatore. Signor Presidente, dopo oltre un anno dalla presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 2824, contenente «Disposizioni in materia di calamità naturali», presentato sin dal 18 aprile 1985, viene ora all'approvazione del Senato il provvedimento che qui ha assunto il numero 1831, notevolmente modificato rispetto a quello originario in ordine ad emendamenti approvati per calamità naturali sopravvenute nel frattempo.

Tali emendamenti, a titolo esemplificativo, riguardano il terremoto dell'agosto 1985 in alcuni comuni della provincia di Parma, l'emergenza idrica nella stagione estiva del 1985 nei comuni di Firenze e Chianciano, e l'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto di alcuni comuni delle province di Alessandria, Torino e Ancona.

I provvedimenti successivamente adottati si rivelano indubbiamente tempestivi, ma altrettanto non può dirsi per altri eventi quali, ad esempio, il terremoto dell'aprile-maggio 1984, in Umbria e Lazio, l'alluvione nel Pontremolese nel novembre 1982, il terremoto in Basilicata, Calabria e Campania nel marzo 1982 o, addirittura, il terremoto del giugno 1981 a Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala.

Ciò per immediatamente evidenziare la opportunità di procedere alla più rapida approvazione del disegno di legge in esame, possibilmente nel testo approvato dalla Camera dei deputati, onde evitare ulteriori perdite di tempo.

Nè va trascurato il fatto che gli interventi previsti, per una spesa complessiva di 1.266 miliardi, non solo servono ad eliminare o ad

alleviare i danni derivanti dalle calamità naturali, ma consentono l'avvio immediato dei lavori da effettuare in un quinquennio a partire dal corrente anno 1986, in quanto l'articolo 16 prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento in esame reca non solo interventi straordinari a favore di località colpite da calamità naturali di tipo estremamente vario, ma anche disposizioni concernenti l'operatività delle strutture che fanno capo al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

In particolare, gli articoli dall'1 al 4 prevedono una serie di stanziamenti per distinti interventi da effettuare in zone già colpite da calamità naturali, da emergenze ambientali ovvero minacciate da possibili eventi calamitosi, nonché per iniziative che perseguono obiettivi di sviluppo economico e di valorizzazione di beni culturali in altre località. Sono previste altresì norme per lo snellimento delle procedure e particolari poteri sostitutivi in ordine al completamento dei piani di ricostruzione nelle zone di Ariano Irpino e Montecalvo, nei comuni colpiti dal sisma del 1980 e in altri, siti nell'Italia centrale. Si dispone inoltre che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continui a svolgere la propria attività fino al 30 giugno 1987.

In particolare, ho riassunto gli interventi economici in una relativa tabella che non credo sia il caso di leggere, e chiedo pertanto alla Presidenza a norma dell'articolo 89, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione a consegnare al Servizio dei resoconti questo quadro di sintesi affinché sia pubblicato in allegato al mio intervento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Tanga.

TANGA, relatore. L'articolo 5 prevede l'utilizzazione da parte degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e di assistenza di una quota dei fondi da essi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili residenziali nelle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

L'articolo 6, oltre a norme particolari che

dispongono interventi finanziari a favore del comune e dell'università di Salerno, detta disposizioni volte a precisare ulteriormente le procedure relative agli interventi sugli immobili danneggiati dal sisma del 1980 ed al programma straordinario di edilizia a Napoli, nonché a consentire ai nuclei familiari ancora provvisoriamente sistemati in alloggi di edilizia residenziale pubblica, successivamente all'evento calamitoso prima citato, di continuarne a fruire fino alla definitiva sistemazione delle nuove abitazioni ancora in costruzione.

L'articolo 7 prevede la possibilità per gli aventi diritto a contributi per la costruzione e riparazione di immobili danneggiati dal terremoto del 1980 di ottenere anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; i saldi di tali aperture di credito saranno imputati al fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981.

L'articolo 8 detta disposizioni volte a precisare le procedure ed a modificare i meccanismi delle agevolazioni per la costruzione e riparazione di impianti industriali e di immobili ed attrezzature ad uso commerciale, artigianale e turistico, nonché per l'insediamento di nuove iniziative industriali nelle aree terremotate della Basilicata e della Campania.

L'articolo 9 reca interventi a favore dei titolari di aziende commerciali, artigianali e turistiche insediate in alcune zone dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, nonché a favore di quei datori di lavoro della zona di Pozzuoli (colpita dal fenomeno del bradisismo) che hanno proceduto nel corso del 1984 ad assunzione di manodopera locale.

L'articolo 10 detta disposizioni volte a snellire e semplificare le norme che regolano la gestione di taluni beni ed attrezzature da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché ad assicurare una migliore efficienza al centro polifunzionale della protezione civile e ai centri operativi regionali e provinciali, consentendo tra l'altro che il Ministro possa avvalersi di personale convenzionato a tempo determinato (160 unità) e di ufficiali e sottufficiali delle forze armate collocati in ausiliaria.

L'articolo 11 consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile di av-

valersi per l'espletamento dei suoi compiti della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'INAIL, del CNR nonché — sul piano anche operativo — della associazione italiana della Croce rossa.

L'articolo 12 prevede l'immissione nei ruoli speciali o ad esaurimento, previo accertamento di determinati requisiti e superamento di un apposito corso, di personale convenzionato — in servizio presso enti, amministrazioni, commissari straordinari — con i fondi stanziati in relazione a recenti eventi sismici.

L'articolo 13 dispone tra l'altro l'obbligo per i soggetti ancorchè non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ad ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile, e a rendere ogni semestre il rendiconto amministrativo alla competente Ragioneria generale dello Stato, unitamente ad una relazione da inviare al Ministro delegante.

L'articolo 14 prevede proroghe di termini e chiarimenti interpretativi in relazione alle norme che dispongono benefici fiscali per i cittadini delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

L'articolo 15 reca la clausola di copertura finanziaria (la spesa è di lire 1.266 miliardi per il quinquennio 1986-1990) e l'articolo 16 dispone infine l'immediata entrata in vigore del provvedimento a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge non comprende altri interventi per calamità naturali sopravvenute successivamente o, comunque, non segnalate precedentemente all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

Il Ministro della protezione civile ha però dato formale assicurazione alle Commissioni 5^a ed 8^a, riunite in sede referente, che il Governo con un decreto-legge, da emanarsi subito dopo l'approvazione del presente disegno di legge, provvederà ad includere i finanziamenti in favore degli enti che li hanno nel frattempo richiesti per opere conseguenti a calamità naturali da effettuare con urgenza. Tale decreto sanerà anche le carenze dispositive segnalate dalle due Commissioni riunite.

Per le predette assicurazioni ritengo necessario confermare l'opportunità di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, onde evitare ulteriori rinvii e sicuri ulteriori danni che si determinerebbero ove gli interventi previsti nel disegno di legge dovessero ancora tardare.

*ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL SENATORE TANGA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO*

Il quadro di sintesi degli interventi economici si riepiloga come appresso:

**QUADRO DI SINTESI DEGLI STANZIAMENTI DISPOSTI
CON IL DISEGNO DI LEGGE N. 1831 COME EMENDATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

a) milioni	2.500	Regione Friuli-Venezia Giulia	Mareggiata - 24 settembre 1984
b) milioni	2.000	Amministrazione Provinciale Massa Carrara	Alluvione - 9 novembre 1982
c) milioni	500	Comune di Caluso (Torino)	Emergenza idrica

504^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 OTTOBRE 1986

d) milioni	40.000	Regione Campania (in 3 anni)	Avversità atmosferica - novembre 1985
e) milioni	3.500	Regione Emilia Romagna	Terremoto (Bardi ecc) - agosto 1985
f) milioni	6.000	Amministrazione Provinciale Palermo	Recupero Castello Arechi - fini culturali
g) milioni	30.000	Comune di Isernia (4 anni)	Consolidamento suolo
h) milioni	4.000	Regione Calabria	Calamità - 1983/1985
i) milioni	20.000	Regione Marche	Interventi articolo 2 legge 28 febbraio 1986, n. 46
l) milioni	3.500	Comune di Chioggia	Calamità naturali
m) milioni	13.500	Regione Veneto	Calamità naturali
» milioni	2.000	Magistrato delle acque	Fondali Porto lido Venezia
n) milioni	5.000	Iglesias	Frana
o) milioni	10.000	Regione Umbria	Frana Fontregge e Colle
p) milioni	4.000	Comune di Canosa di Puglia	Calamità naturali

Art. 2.

1) milioni	30.000	Fondo protezione Civile (in 3 anni) Assisi - Frosinone ecc.	Frane
3) milioni	15.000	(da Cassa Depositi - Mutuo) in 5 anni	

Art. 3.

1) milioni	50.000	Parmense e cascata Marmore	Sisma - 9 novembre 1983
3) milioni	2.500	Ministero dei lavori pubblici per comuni del Parmense	Terremoto - agosto 1985
5) milioni	40.000	Ministero dei lavori pubblici per disegno di legge 26 maggio 1984 (in 2 anni)	Ricostruzione
7) milioni	15.000	Mazara del Vallo - Acireale in 2 anni	Completamento ricostruzione terremoto - giugno 1981 — Terremoto - febbraio 1986
8) milioni	7.500	Firenze e Chianciano	Emergenza idrica - estate 1985
9) milioni	40.000	Aquila ecc Ristrutturazione unità immobiliari (in 3 anni)	Terremoto - marzo 1985
10) milioni	20.000	Sistemazione Augusta ecc	
12) milioni	10.000	Area scavi Isernia	Terremoto - 7 novembre - maggio 1985
14) milioni	40.000	Basilicata, Calabria e Campania (in 4 anni)	Terremoto - 21 marzo 1982
15) milioni	40.000	Ariano Irpino - Ricostruzione (in 3 anni)	
17) milioni	6.000	Montecalvo Irpino (in 2 anni) Ricostruzione inquinamento territorio	
18) milioni	30.000	(Casale Monferrato) Alessandria - Torino - Ancona (in 3 anni)	
20) milioni	45.000	Adeguamento antisismico Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma e Reggio Emilia (in 3 anni)	
21) milioni	45.000	Belluno, sistemazione idrogeologica (in 3 anni)	
22) milioni	45.000	dalla CC.DD. Comuni vari - ammortamento 7 milioni annui	

Art. 4.

- 1) milioni 400 000 Maggiore spesa - Umbria, Abruzzo, 29 aprile - 11 maggio 1980
Lazio e Campania - Sismi

Art. 6.

- 10) milioni 14.000 Realizzazione Centro Universitario -
prevenzione grandi rischi (in 2
anni)
- 3) milioni 10 000 Salerno - ripristino patrimonio edi- Terremoto - 1980
lizio

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pagani Maurizio. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, l'interesse che questo disegno di legge aveva suscitato in Commissione, gli appassionati conciliabili, l'importo rilevante del provvedimento (1266 miliardi) e l'eccezionalità stessa della procedura (che ha fatto sì che si integrasse addirittura il calendario per arrivare in Aula un venerdì mattina) avrebbero giustificato ben altra presenza e ben altro interesse in Aula. La realtà è che si sono raggiunti, signor Ministro, larghi accordi e larghi consensi per cui anche noi, che non siamo favorevoli a questo provvedimento nella misura e nei modi che preciserò, ci sentiamo quasi scoraggiati dal dover intervenire.

Infatti quello che stiamo discutendo non è un provvedimento da poco; esso dovrebbe riguardare le opere e gli interventi di protezione civile e, a nostro avviso, tali interventi dovrebbero configurarsi in opere urgenti di risanamento ed inerenti a calamità naturali oppure in interventi atti a prevenire imminenti pericoli. Certamente questo tipo di opere è contenuto in larga misura nel provvedimento e, per quanto riguarda almeno le principali, esse sono state ricordate dal relatore Tanga all'inizio del suo intervento.

Tuttavia, accanto a queste, vi sono delle opere che a nostro avviso non trovano un'esatta collocazione nel disegno di legge al nostro esame. Vi sono opere che nulla hanno a che vedere con la protezione civile. Proce-

derò per esempi, esempi che ho già fatto in Commissione e che vorrei ripetere in questa sede affinché rimangano agli atti. Infatti se dovessi elencarle tutte, diventerei noioso in quanto esse sono comprese in ventidue pagine fitte di interventi puntuali con i nomi dei comuni e delle persone: c'è di tutto. Mi limiterò pertanto a citare solo le opere che mi sono balzate agli occhi.

Ad esempio troviamo sei miliardi per il recupero del castello di Arechi a Salerno (non so che cosa c'entri con la protezione civile); oppure due miliardi e mezzo per il ripristino dei fondali delle bocche del porto di Venezia. Poi ancora — il Ministro mi ha dato delle spiegazioni in Commissione, ma queste non mi hanno convinto — è prevista la spesa di 15 miliardi per la metanizzazione del Parco nazionale d'Abruzzo; continuo ad insistere nel dire che questa metanizzazione servirà essenzialmente a portare il metano nelle costruzioni abusive ivi sorte. Magari costruzioni legittime in altri parchi nazionali, dove vi sono gli stessi problemi di riscaldamento, non usufruiscono di tale servizio e quindi riteniamo che questo tipo di interventi non sia giustificato.

C'è poi un'altra categoria costituita dalle opere che si sovrappongono a programmi organici in corso. Troviamo 12 miliardi per interventi a Venezia e a Chioggia; mi sembra che sia Venezia che Chioggia siano oggetto di corpose leggi dello Stato che prevedono spese di migliaia di miliardi. Pertanto anche questi 12 miliardi dovrebbero trovare organica collocazione in quell'ambito e non essere una «spruzzata» destinata non si sa bene a che cosa. Inoltre riscontriamo 14 miliardi

per il centro universitario di Salerno, seppure centro universitario per la protezione civile. Anche in questo caso devo dire che mi sembra che siano previsti dei programmi organici di costruzione di università che forse non funzionano molto bene per cui sarebbe opportuno renderli efficienti invece di inserirsi con altri provvedimenti che sono assolutamente fuori luogo. Sono stati previsti 20 miliardi per svincoli viabilistici in alcuni comuni del siracusano. A tale proposito devo chiedere, visto che abbiamo un piano triennale e decennale, che bisogno c'era di prevedere questi svincoli viabilistici e per di più per quale motivo dobbiamo collegarli con opere di difesa civile. Il Ministro ci potrà rispondere che servono per far scappare meglio la gente; può darsi...

CALICE. Probabilmente gente della Petrochimica di Siracusa.

PAGANI MAURIZIO. ... però non so se dobbiamo inquadrarli in opere di difesa civile.

Inoltre sono previste delle opere che non sono, a mio avviso, individuabili e inquadrabili come interventi di difesa civile. Ad esempio è stato stanziato un certo numero di miliardi per interventi sulla viabilità provinciale e comunale. Signor Ministro, se interveniamo sulla viabilità provinciale e comunale, senza specificare l'intervento stesso, sicuramente agiremmo discrezionalmente perchè sappiamo tutti in che stato sono le vie statali e comunali. Forse sarebbe opportuno procedere ad una specificazione in quanto il numero di regioni indicate non è sufficiente. Se è presente questo problema, bisogna procedere in modo organico.

Sempre nel testo del disegno di legge è contemplata un'infinita serie di comuni — 22 pagine — dove bisogna intervenire. Non mettiamo in dubbio la necessità di tale intervento però forse sarebbe stato opportuno stabilire dei criteri che indicassero i motivi, in che misura e come si deve intervenire in questi comuni altrimenti il contributo, come quello che viene dato al comune di Salerno di 10 miliardi, viene assegnato non per opere ma per servizi tecnici resi dal comune in

occasione del terremoto. Quindi al comune di Salerno vengono assegnati 10 miliardi non per opere ma per servizi tecnici non meglio individuati.

Per quanto riguarda il discorso sui contributi non ritengo, e lo riaffermo in questa sede, che i contributi in quanto tali siano di competenza del Ministero della protezione civile. Non desidero entrare nel merito dei personaggi e delle categorie a cui sono destinati, ma desidero sottolineare che a mio avviso i contributi, per esempio, agli agricoltori, dovrebbero essere dati dal Ministero dell'agricoltura, ai commercianti e agli industriali dal Ministero dell'industria eccetera. In alcuni casi forse è difficile individuare quale Ministero può dare i contributi, come per il villaggio «Le Perle» in provincia di Caserta (come possiamo riscontrare nel testo del disegno di legge, ma potrebbe essere il Ministero per il turismo), comunque rimango del parere che dovrebbero essere i Ministeri a dettare dei criteri oggettivi di competenza e di merito. Mi sembra proprio che il Ministero per la protezione civile — onorevole Ministro, lei sa la mia simpatia nei suoi confronti e la stima e l'ammirazione che nutro per la sua opera — con i contributi non c'entri niente, se non per quei contributi che si riferiscono a razioni di viveri, di medicinali e di immediata conseguenza ad una calamità naturale. Assegnare dei contributi dopo anni di distanza a dei mitilicoltori di Trieste che sono stati danneggiati sarà forse opportuno non da parte del Ministero per la protezione civile, ma dell'agricoltura o di qualche altro Ministero.

Infine, in questo disegno di legge è prevista un'ultima categoria che riguarda non opere ma cose senza senso e a tale proposito desidero leggere il quinto comma dell'articolo 6: «ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo aver verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti». Signor Ministro, ci sa spiegare il significato di questo comma? Mi sembra che qualunque collauda-

tore debba procedere a tale attività; altrimenti che collaudatore è? Non vedo per quale motivo si debba stabilire in una legge che occorre procedere a tale verifica, altrimenti, per quanto mi risulta, non faremmo i collaudi. Quindi mi sembra assolutamente pleonastica una norma di questo genere. Se vogliamo lasciarla, lasciamola, ma non vedo perchè dobbiamo far assumere a simili pleonasmi carattere di legge.

A fronte di quanto ho detto abbiamo chiesto in Commissione che si facesse urgentemente un decreto che riguardasse le opere di difesa civile e anche di prevenzione da pericoli incombenti, ma solo ed esclusivamente queste (con esclusione, quindi, di tutte le altre opere). I 1.266 miliardi ci sembravano tanti, mentre con grande meraviglia e sorpresa abbiamo sentito chiedere dal relatore al Ministro l'impegno di un altro decreto che integrasse la somma con ulteriori 423 miliardi! I 1.266 miliardi erano stati concordati alla Camera e al Senato si richiede un'ulteriore somma; se ci fosse una terza Camera, probabilmente si richiederebbe un terzo decreto! In questa maniera arriviamo a 1.700 miliardi e voglio ricordare che con 1.000 miliardi, signor Presidente, si metterebbero a posto gli argini del Po che sono al di sotto dei limiti di sicurezza per decine e decine di chilometri! Non vorrei che capitasse un altro '51!

È stato chiesto di inserire nella finanziaria 1.000 miliardi per iniziare il recupero dei quartieri abusivi oggetto delle ben note polemiche estive, e il ministro Gorla ha replicato che siamo in un periodo in cui non si possono assolutamente spendere simili cifre! Ma noi, in sede di discussione della finanziaria, replicheremo che non si può dire di no allo stanziamento di 1.000 miliardi per questo tipo di opere, quando per un disegno di legge come quello al nostro esame se ne destinano 1.700! Ugualmente ci chiediamo come si farà a dire di no ai medici o al personale della scuola.

Siamo dunque a 1.700 miliardi che lei, signor Ministro, certamente confermerà questa mattina. Noi ribadiamo allora qui la nostra richiesta di stralcio, per un decreto che consideri esclusivamente le opere neces-

sarie, citate dal relatore, e domandi ad altri tempi e ad altre riflessioni quelle opere che invece necessarie non sono. Non ci preoccupiamo, chiedendo questo, del clima vagamente intimidatorio che aleggia nei comuni interessati: in un comune, guarda caso, del suo collegio, onorevole relatore, ho avuto notizia che sono stati esposti manifesti che accusavano i socialdemocratici di essere contrari ai provvedimenti per il risanamento dei danni. Queste sono piccole, basse, meschine speculazioni politiche che non ci toccano, perchè ribadiamo qui che siamo contrari a questo tipo di provvedimento, a questo tipo di spartizione che ci sembra condurre ad una strada veramente sbagliata.

Confermo che vorremmo che fossero realizzate le opere veramente necessarie previste nel disegno di legge in discussione, così come vorremmo che fossero realizzate le opere che saranno in parte oggetto del prossimo decreto preannunciato. Ci sarà Senise, ci sarà l'Oltrepò pavese a cui bisognerà certo provvedere, ma non vorremmo che anche nel prossimo decreto si inserissero opere che non reputiamo necessarie ed urgenti.

Riassumendo, noi attendiamo la risposta del Ministro, ma riteniamo che ci siano tre ordini di motivazioni per cui non saremo favorevoli a questo tipo di decreto nel suo complesso (lo ribadisco fino alla noia perchè non vorrei che poi ci fossero quelle speculazioni politiche che ho già avuto modo di denunciare). Siamo contrari per ragioni di metodo se non si individua, signor Ministro, un criterio preciso di spartizione tra le opere effettivamente necessarie e pertinenti alla difesa civile e le altre, inneschiamo un meccanismo perverso che ci trascinerà non sappiamo dove. Infatti, se diamo il nostro assenso ad un'opera non necessaria, non potremo certamente dire di no a quella successiva, per cui arriviamo ai 1.700 miliardi e li supereremo ancora.

Siamo contrari per una motivazione di merito, perchè molte opere — ho fatto degli esempi prima e non voglio ricordarli adesso — non sono necessarie.

Siamo contrari anche per ragioni di competenza e di correttezza amministrativa. Qui veramente stiamo sconvolgendo tutte le

competenze istituzionali per scopi che non ci sono completamente chiari e agiamo al di fuori di ogni piano organico nazionale e regionale. Chiedo ai colleghi del Partito comunista se si ricordano che esiste un istituto regionale in Italia, perchè mi sembra che siano sempre stati paladini dell'istituto regionale, ma in questo decreto le regioni proprio non esistono. Il Ministro ci dirà che i fondi vengono trasmessi attraverso la regione, ma partono tanti pacchetti postali con un cartellino con nome e cognome. Ci saranno i soldi per Casale Monferrato, magari quelli per Quincinetto o per altre zone (cito località del Piemonte), ma evidentemente questi fondi non saranno distribuiti nell'ambito di programmi o di piani organici regionali: saranno delle beneficenze elargite direttamente dallo Stato.

Abbiamo voluto ugualmente dire quello che abbiamo detto, anche se sappiamo benissimo che le nostre parole non saranno ascoltate perchè le parti, i singoli, i gruppi, le aree geografiche sono tutti sazi o di contributi ricevuti o di promesse. Noi però invitiamo il Governo a riflettere perchè abbiamo l'impressione che questo disegno di legge non provenga da una collegialità governativa, ma sia un provvedimento concordato al di fuori del Governo. Certo, è partito come disegno di legge con l'approvazione del Governo, ma lo strumento che il Governo stesso, o il ministro Gorla magari si ritroverà in mano, è completamente diverso da quello originario. Invitiamo anche le forze politiche a meditare sulla strada che stiamo percorrendo con questo disegno di legge, perchè passerà come passano tante cose, ma credo che poi sarà difficile coerentemente dire di no alle richieste che verranno avanzate da qualunque parte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, devo innanzitutto confermare quello che abbiamo già detto in sede di Commissione speciale per gli eventi sismici. La nostra Commissione, che è stata chiamata soltanto ad esprimere un parere, ha manifestato la

propria amarezza e il proprio disappunto — è già stato detto da altri colleghi — perchè un disegno di legge che avevamo inizialmente esaminato in base ai famosi due decreti improvvisamente è stato tolto alla Commissione speciale ed è stato rimesso alla competenza delle Commissioni di merito 5^a e 8^a.

Questo certamente ha messo in imbarazzo i colleghi della nostra Commissione, nella quale abbiamo lavorato da due anni sotto la presidenza del senatore Coco con un certo impegno, quindi non si capisce perchè improvvisamente questi compiti vengano tolti alla Commissione speciale e rimessi alle Commissioni di merito. Si tratta di un fatto che è stato sottolineato da tutte le parti politiche. Qualcuno addirittura ha chiesto di sciogliere la Commissione speciale! Se il Senato ha voluto creare una Commissione speciale per una maggiore specializzazione per questi eventi calamitosi che purtroppo sono presenti nel nostro paese, non si vede perchè poi improvvisamente i compiti relativi vengano demandati alle altre Commissioni di merito.

Questa è una protesta che vogliamo rassegnare alla Presidenza, la quale certamente ne sarà già venuta a conoscenza leggendo il parere emesso dalla Commissione speciale per gli eventi sismici.

Non si capisce — ripeto — il perchè di questa spoliatura di compiti che viceversa erano destinati a creare un maggiore impegno ed una maggiore competenza in tale settore. Per tre anni abbiamo svolto questo lavoro, adesso ne siamo stati improvvisamente spogliati.

È una prima considerazione che volevo fare e che certamente i colleghi della Commissione speciale vorranno condividere.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, sono d'accordo con alcune considerazioni fatte dal senatore Pagani: quello al nostro esame è un provvedimento *omnibus* in cui c'è un po' di tutto. Potrei dire, con il mio solito amaro umorismo, che è una lottizzazione delle disgrazie. Come avviene sempre in questa materia, si fa una spartizione per contentare le forze politiche delle diverse zone e quindi conseguire i finanziamenti.

Naturalmente si tratta sempre di situazio-

ni dolorose, noi non potremo mai dire che si è fatto male a concedere una certa somma a quel comune o a quella regione. La nostra coscienza certamente si ribellerebbe nel farlo perchè se si sono verificati degli eventi calamitosi, è giusto che lo Stato intervenga. I nostri dubbi tuttavia rimangono sul modo in cui si è arrivati a questa spartizione, sui criteri e sulle priorità; ci chiediamo in che modo alcuni interventi sono stati dichiarati più urgenti ed altri meno urgenti, perchè tante località sono state viceversa trascurate in questo provvedimento. Si tratta di considerazioni che destano in noi perplessità e preoccupazioni, per cui abbiamo espresso un giudizio fortemente critico su un metodo che non possiamo condividere. In questo sono d'accordo con il collega Pagani.

Non sono invece d'accordo con lui quando accenna ad alcuni interventi particolari, come ad esempio a quelli relativi alle strade provinciali. Evidentemente bisogna conoscere le situazioni; il Ministero è venuto a Pozzuoli quando c'era il bradisismo e quando si predisponava il piano di sgombero della città. In realtà ci siamo accorti che non c'erano le strade per uscire da Pozzuoli; allora discutemmo a lungo sulla opportunità di creare delle vie di uscita, degli svincoli per consentire alle migliaia di cittadini, costretti ad eseguire un piano di sgombero già previsto e quando sembrava imminente lasciare il centro abitato. Il fatto è che non c'erano le strade, non si sapeva da che parte uscire dalla città. Le strade erano talmente strette, della larghezza di appena due metri, per cui in un momento di congestione del traffico lo sgombero della zona sarebbe stato impossibile.

Pertanto sul piano generale si possono fare anche talune considerazioni, ma le cose cambiano quando si conoscono le situazioni locali. Il Ministro in questo mi è testimone perchè discutemmo a lungo sul problema.

Ciò detto, vorrei soffermarmi su due aspetti particolari: l'area metropolitana di Napoli, che è la mia città, ed il bradisismo di Pozzuoli, argomento che ci ha tenuto molto impegnati anche nella fase di predisposizione di provvedimenti precedenti.

Per quanto riguarda Napoli, devo esprimere la nostra più profonda critica, signor Ministro, ed il nostro disappunto per il fatto che ancora, dopo sei anni, i famosi 20.000 alloggi che dovevano essere rapidamente consegnati per sistemare i sinistrati, che attualmente vivono negli alberghi, sono ancora di là da venire. Il ritardo naturalmente comporta maggiori oneri per lo Stato che è costretto a stanziare delle somme per mantenere in albergo le migliaia di cittadini che ancora vi vivono. Si tratta di un onere che si protrae eternamente a causa del ritardo nell'espletamento dei lavori necessari a consegnare gli alloggi.

Vi è poi il discorso della revisione dei prezzi, con oneri ulteriori per poter completare le opere. Siamo di fronte ad una tela di Penelope e non riusciremo mai ad arrivare ad un punto fermo perchè gli oneri si aggiungono agli oneri e non si arriva ad una conclusione.

Insisto in particolare sull'area napoletana perchè si dia impulso nella maniera più decisiva alla ricostruzione. Certo la situazione è grave perchè il commissario cambia ogni tre mesi, cioè ogni volta che cambia il sindaco. A Napoli in tre anni abbiamo avuto tre, quattro sindaci, il commissario è cambiato ogni volta per cui è mancata anche la continuità nelle opere di costruzione, nei programmi, nell'attività di indirizzo. Fra l'altro questo è un errore della legge che bisognerà probabilmente correggere attraverso la nomina di un commissario non sindaco. Dato che il commissario sindaco non riferisce al consiglio comunale, non ha alcuna importanza che sia o non sia il sindaco. Non vi è quindi alcun motivo di avere un commissario-sindaco, vederlo cambiare ogni momento, con indirizzi completamente diversi, senza pervenire mai ad una conclusione reale.

Per quanto riguarda Monte Ruscello, il Ministro sa bene quello che sta avvenendo: denunce, controdenunce; i fabbricati sono pronti, non sono però ancora abitabili, mancano le infrastrutture. Vi è tutto un complesso di fenomeni di cui l'ex ministro Scotti è in parte responsabile, nel bene e nel male; a lui

si deve infatti riconoscere il merito di avere avviato tale ricostruzione — per carità! — però evidentemente vi sono fatti che sfuggono alla nostra esatta conoscenza, su cui comunque sta intervenendo la magistratura, svolgendo indagini particolarmente delicate e complesse.

Ho voluto fare tali considerazioni di ordine particolare soprattutto per quanto riguarda le zone in cui è avvenuto — diciamo la verità — il sisma più grave. Infatti, tutti gli altri punti che inseriamo in questo provvedimento sono certo parziali e limitati, ma non dobbiamo dimenticare che il sisma che ha colpito la Basilicata e la Campania è uno dei più disastrosi degli ultimi cinquant'anni. È evidente quindi che i fenomeni sono più gravi e gli interventi risultano più massicci e urgenti.

Certo, è stato speso molto denaro, si sono avuti i finanziamenti: purtroppo però i risultati non si vedono molto, signor Ministro, e lo abbiamo visto in occasione dell'ultima indagine svolta dai colleghi della Commissione nelle zone colpite dal sisma della Basilicata e della Campania, in base agli articoli 21 e 32, relativamente cioè alle industrie nuove o a quelle riattivate. Si è fatto molto — non si può negare — poichè non è certamente facile riuscire a portare un'industria su una montagna, ma ci sono problemi difficili da risolvere come le infrastrutture, la possibilità di far affluire gli operai, i servizi, eccetera. Tutto ciò indica la buona volontà esistente, tuttavia suscita perplessità circa l'effettiva possibilità di realizzazione. Bisogna pertanto accelerare i tempi.

La mia richiesta — non dico la mia protesta: lei, onorevole Ministro, sta facendo moltissimo, quindi non è una questione relativa alla sua persona, lei è attivissimo in questo settore — è che i suoi collaboratori, onorevole Ministro, si muovano e che chi è responsabile faccia quello che deve fare: se i comuni o le regioni sono fermi, li faccia muovere e utilizzi tutta la sua autorità per accelerare i tempi poichè ciò fa risparmiare soldi allo Stato oltre che ai cittadini, i quali possono finalmente rientrare in un'abitazione, oltre, naturalmente, alla possibilità del rilancio della produttività poichè il cittadino che non

è sistemato non produce, non lavora e quindi rientra nella problematica.

Avevo fatto una considerazione sull'articolo 5, di cui, per la verità, non ho compreso il significato, forse perchè non formulato in maniera corretta, forse non è molto chiaro dal punto di vista lessicale, per cui le sarei grato, signor Ministro, se volesse darmi qualche chiarimento in merito.

Non ho altro da aggiungere, se non ribadire questa mia sollecitazione soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione, nella fiducia che il famoso decreto-legge che lei, onorevole Ministro, ha promesso di emanare quanto prima, possa riequilibrare quelle zone che non sono state inserite in questo provvedimento. Occorre raggiungere un riequilibrio in modo che nessuna zona del territorio nazionale possa essere abbandonata e non avere gli stessi benefici, gli stessi contributi e aiuti dati alle altre regioni italiane.

Con questa speranza, mi auguro che lei, onorevole Ministro, possa quanto prima emanare il suddetto provvedimento.

Dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dal voto del disegno di legge in discussione, in segno di protesta. Non è un voto contro il provvedimento o contro gli aiuti che debbono essere dati alle varie zone, ma è una protesta perchè si possa muovere qualcosa in più e accelerare i tempi di ciò che deve essere fatto con il massimo impegno al fine di consentire ai cittadini colpiti da tali calamità naturali di rientrare in una vita normale e non continuare a vivere come vivono oggi nelle scuole o negli alberghi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cinque, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nel discutere ed approvare il disegno di legge n. 1831, recante disposizioni in materia di calamità naturali,

ritenuto che a seguito del terremoto del maggio '84 che ha colpito vaste zone interne dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, provocando gravi distruzioni e danni materiali, il Governo aveva presentato il decreto-legge

n. 159 del 26 maggio 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 24 luglio 1984, recante provvedimenti urgenti per la ricostruzione delle zone danneggiate;

che nella discussione parlamentare di tale atto normativo veniva messo in evidenza da numerosi oratori, ed accettato dal Governo, che tale provvedimento doveva intendersi teso a più urgenti stanziamenti necessari per la ripresa della vita civile ed economica delle zone colpite, ferma restando la necessità che anche per tali zone, tutte caratterizzate da una grave depressione socio-economica, venisse al più presto presentato al Parlamento un organico programma diretto ad agevolare con un ampio ventaglio di provvidenze, come già fatto per altre zone terremotate del Paese, il processo di rinascita e di sviluppo economico dei territori interessati;

che sinora tale proposta non risulta presentata in Parlamento, e che d'altro canto la organicità del provvedimento richiede che la sua iniziativa sia dello stesso Governo che meglio può avere il quadro complessivo della situazione socio-economica di dette zone;

impegna il Governo

a predisporre al più presto ed a presentare al Parlamento un organico piano di interventi in tutti i settori della vita civile e produttiva volto alla rinascita dei territori colpiti dal terremoto del maggio '84.

9.1831.1 DE CINQUE, ACCILI, JERVOLINO RUSSO

Il Senato,

nel discutere ed approvare il disegno di legge n. 1831, recante disposizioni in materia di calamità naturali,

ritenuto che l'intervento pubblico per la ricostruzione delle zone colpite da eventi distruttivi come i terremoti non possa non essere mirato alla ripresa economica complessiva delle zone stesse, e non soltanto alla mera loro ricostruzione, soprattutto quando si tratta di territori particolarmente sottosviluppati e siti in zone di alta collina o di montagna, come nel caso del sisma del maggio '84 che ha colpito le zone interne dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

che al fine di un corretto intervento teso

alla rinascita economica, la metanizzazione, a fini civili ed industriali, costituisce la premessa indispensabile per il reinsediamento delle popolazioni e per la ripresa produttiva di tali zone, e che conseguentemente va positivamente sottolineata la disposizione dell'articolo 2, quarto comma, del citato disegno di legge, che prevede particolari agevolazioni per la metanizzazione dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma che tale intervento lascia scoperta la maggior parte del territorio colpito dal suddetto evento sismico, le cui condizioni orografiche e socio-economiche sono non dissimili da quelle del Parco Nazionale d'Abruzzo;

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento normativo un apposito stanziamento per la estensione della rete metanifera a tutti i comuni, riconosciuti terremotati in conseguenza del sisma del maggio '84, che ne siano ancora sprovvisti, ed a dare assoluta priorità nei programmi di metanizzazione, in corso di approvazione da parte del Ministero dell'industria, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del CIPÉ, ai bacini di utenza che comprendano, in tutto o in parte, i suddetti comuni.

9.1831.2 DE CINQUE, ACCILI, JERVOLINO RUSSO

Il senatore De Cinque ha facoltà di parlare.

DE CINQUE. Signor Presidente, ritengo di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge al nostro esame, un giudizio complessivamente favorevole che anche il Gruppo democristiano formula poichè certamente attraverso tale provvedimento legislativo riusciremo ad operare, mettendo a disposizione del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri interessati una serie di interventi finanziari di notevole rilevanza in diverse zone del nostro paese che sono state in questi anni colpite dai fatti calamitosi più diversi, dalle frane alle inondazioni, ai terremoti, fenomeni di cui purtroppo il nostro paese è stato, e disgraziatamente sarà ancora, particolarmente ricco e che quindi pongono sempre di più e

con sempre maggiore intensità il dovere per il legislatore non soltanto di provvedere, ma anche di prevedere: cioè prevedere per quanto riguarda i territori interessati da movimenti franosi — e, signor Ministro, ce ne sono tanti, nella nostra penisola — e i territori minacciati da eventi sismici; sappiamo che più volte gli scienziati hanno richiamato l'attenzione del Governo, della pubblica opinione e del legislatore sulle zone ad alto rischio sismico nel nostro paese, tra le quali purtroppo vi è anche una zona del nostro Abruzzo, la Marsica, che mi sembra sia segnalata, anche per precedenti eventi sismici, come una delle zone ad alto rischio sismico. Ci sono territori in cui abbiamo avuto fenomeni di inondazioni da parte di fiumi, e ve ne sono nel Nord, nel Centro e anche nel Sud, soprattutto nelle zone in cui abbiamo un maggior carattere torrentizio del corso delle acque.

Quindi credo che questo provvedimento vada nel senso giusto, signor Presidente e onorevole Ministro, perchè credo che intervenga in diverse situazioni, dove più, dove meno; probabilmente vi potrà essere, anzi ci sarà certamente, anche qualche smagliatura in questo provvedimento, ci sarà certamente qualche intervento non del tutto appropriato, però non credo che noi, in questo momento, possiamo associarci al giudizio negativo che è stato testè espresso da un altro autorevole rappresentante anche della stessa maggioranza governativa, che lamenta che vi sia una qualche disorganicità. In effetti questo provvedimento alla Camera è stato frutto di un lungo e tormentato dibattito, perchè quello presentato dal Governo — ne dobbiamo dare atto al ministro Zamberletti — era molto più asciutto e molto più mirato, molto più preciso nei suoi obiettivi rispetto a questo. La discussione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento lo ha arricchito, forse un po' troppo arricchito; avremmo anche noi voluto fare un'opera di bonifica e di razionalizzazione di questo provvedimento se l'urgenza non fosse stata così pressante di portarlo all'approvazione; infatti il testo è pervenuto al nostro esame in un momento particolarmente difficile della vita parlamentare, cioè alla vigilia del periodo in cui il Parla-

mento ha sospeso la sua attività per le elezioni siciliane, mentre abbiamo avuto poi la crisi di Governo e la pausa estiva, e certamente, se noi avessimo tardato ancora e tardassimo ancora l'approvazione di questo provvedimento, andremmo incontro ad un grave ritardo nella erogazione di interventi di spesa che invece sono, a mio avviso, necessari, nella loro maggior parte, per poter riparare i danni che madre natura ha arrecato al nostro territorio.

Pertanto noi diamo atto al ministro Zamberletti di essersi mosso con oculatezza, con comprensione anche in questo settore e lo invitiamo a proseguire questa sua opera che ha posto — lo dobbiamo riconoscere, non è una *laudatio* di carattere personale, ma è un obiettivo riconoscimento — il problema della protezione civile nel nostro paese non più soltanto come qualcosa di eventuale, di episodico, di disorganico, ma come una politica complessiva che deve essere gestita da un unico cervello dirigente, cioè da un'unica mente che deve intervenire — naturalmente questa mente può essere composta poi anche da più persone, ma intendo parlare dell'organo che deve gestire questa politica di protezione civile — proprio per far sì che sia non soltanto una politica di intervento *a posteriori*, ma soprattutto e meglio una politica di intervento in via preventiva che tenda ad evitare, per quanto possibile, i danni materiali e morali di questi disastri.

Certamente noi non vediamo tutte soddisfatte le nostre richieste in questo provvedimento, e io devo dire, signor Ministro, che per quanto riguarda (e passo quindi all'illustrazione degli ordini del giorno) in modo particolare quella vasta zona dell'Italia centrale che fu colpita dal sisma del maggio 1984, noi vediamo un intervento alquanto insufficiente sotto questo profilo. Ed un intervento insufficiente vi è anche per quanto riguarda il problema delle frane e dei movimenti di terreno che si verificano in particolare in Abruzzo e nel vicino Molise, zone da tempo interessate a fenomeni di movimenti sismici, od in genere geologici, derivanti dallo sfasciame in cui versa in molte parti la consistenza dei nostri terreni e che hanno dato luogo a notevoli preoccupazioni.

In Commissione ho ricordato al Ministro il caso di un piccolo comune, quello di Pizzoferrato nella provincia di Chieti, su cui incombe un enorme masso che minaccia di staccarsi e travolgere l'intero paese di oltre 1.500 abitanti. Su questo aspetto vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione del Ministro, in modo che al più presto si faccia un'attenta politica di prevenzione per evitare un evento che potrebbe determinare la perdita di centinaia di vite umane in quel piccolo comune.

Devo anche dire, signor Ministro, che per quel che riguarda l'attuazione dell'intervento previsto dalla legge n. 363 che ha convertito il decreto n. 159 del 1984 ci sono ancora molte cose da fare. È vero che la legge, all'articolo 4 o all'articolo 5, prevede un ulteriore stanziamento di quasi 400 miliardi per quelle zone, ma vorrei farle presente che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Abruzzo, in un appunto preparato in questi giorni e che le sarà rimesso direttamente, ha quantificato per i soli edifici storico-artistici (chiese ed altro patrimonio di interesse pubblico), nonchè per le opere igienico-sanitario nei comuni colpiti dal terremoto e per altre opere civili minori un fabbisogno di spesa di 70 miliardi soltanto per i completamenti e per una limitata serie di interventi ancora da fare.

Vi è inoltre l'intervento nel patrimonio edilizio privato. In un primo tempo abbiamo avuto i finanziamenti fino alla quarta fascia e quindi sino alla sesta fascia della ordinanza ministeriale, ma ci sono ancora la settima e l'ottava fascia su cui dobbiamo intervenire. Non so, signor Ministro, se i 400 miliardi che lei prevede per quattro regioni, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania...

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. C'è anche l'Umbria.

DE CINQUE. Sono addirittura cinque le regioni, e mi chiedo pertanto se i 400 miliardi possano essere sufficienti.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Ci sono inoltre i 300 miliardi della finanziaria.

DE CINQUE. Sì, e speriamo che vengano conservati. La ringrazio della precisazione, e forse con questi 300 miliardi si potranno esaurire tutti i lavori previsti.

L'oggetto del mio primo ordine del giorno è la mancanza di un intervento di carattere organico e complessivo per la rinascita delle zone colpite dal terremoto. Nella legge n. 363, all'articolo 13-*sexies*, si dice espressamente: «fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto». Nella discussione parlamentare, ed ella lo ricorderà bene, sottolineai l'esigenza di intervenire in queste zone; ricordiamoci che si tratta di zone interne dell'Italia centrale: la zona del Parco nazionale d'Abruzzo, quella della provincia di Isernia, della provincia di Frosinone e di una parte abbastanza larga (24 comuni) della provincia di Chieti, nonchè zone dell'Umbria e dell'alto casertano, tutte affette da un particolare sottosviluppo economico in quanto per la loro posizione orografica sono state tagliate fuori dal processo di sviluppo che si è invece attestato nelle zone costiere o in quelle immediatamente a ridosso della costa. Sono zone colpite da un marcato fenomeno di spopolamento e che versano in una situazione economica tale per cui si assiste al continuo abbandono dei territori, al di là di qualche particolare isola quale ad esempio la zona di Roccaraso o del Parco nazionale dell'Abruzzo, la catena delle Mainarde, o qualche zona del Molise dove ci sono stati singolari fenomeni di crescita, ma complessivamente la zona rappresenta una fascia di marcato sottosviluppo.

Allora, signor Ministro, per queste zone dobbiamo pensare ad un provvedimento che abbia un'organicità di intervento e che preveda la possibilità non solo di ricostruzione, ma di sviluppo, di ampliamento, di arricchimento di tali zone che pure hanno delle potenzialità. Pensiamo a quello che il turismo può fare nella zona centrale di queste nostre montagne che hanno già una tradizione turistica piuttosto ricca, ma che devono ottenere anche un sostegno soprattutto per le attività economiche minori, per l'artigianato, per il commercio e per la piccola industria.

Chiedo pertanto che il suo Ministero, i Ministeri interessati e il Governo nel suo complesso pongano allo studio una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti. Tale provvedimento dovrà prevedere delle provvidenze, come fa la legge n. 219, insieme a contributi per l'insediamento. Sappiamo infatti che molte industrie, intenzionate ad impiantarsi nell'Italia meridionale, si dirigono verso la Campania e la Basilicata, le quali sono state favorite in modo particolare dalle agevolazioni concesse dalla suddetta legge n. 219. Noi ci associamo a quel provvedimento perchè sappiamo in quale grave maniera il terremoto del 1980 ha colpito quelle zone, però chiediamo che anche per queste altre zone si compia un intervento, se non di quella portata, perlomeno che dia in prospettiva una possibilità di ripresa e di sviluppo.

A tale questione, signor Ministro, è legato il secondo ordine del giorno che affronta il problema della metanizzazione. Non condividendo l'accento fatto dal senatore Maurizio Pagni, che si tratterebbe di un qualcosa al di fuori degli interventi da attuare nelle zone ricomprese nel disegno di legge. Ormai in Italia stiamo conducendo una politica di metanizzazione sempre più larga e credo a ragion veduta, perchè sappiamo quanto sia prezioso l'apporto del gas naturale per risolvere i problemi relativi non solo all'uso termico civile, ma soprattutto allo sviluppo industriale. Sappiamo quanto sia importante, anche nelle zone di montagna, sottrarsi alla dipendenza dal gasolio.

Negli ultimi tempi si è verificato un favorevole andamento dei prezzi, ma in passato il costo per il riscaldamento da gasolio era divenuto onerosissimo; nè possiamo pensare di tornare al riscaldamento a carbone, magari a carbone di legna, anche per non intaccare il nostro patrimonio boschivo. Al contrario abbiamo disponibilità di metano e nei giorni passati abbiamo sentito il presidente Reviglio annunciare la stipula di un nuovo importante contratto per la fornitura di metano dall'Algeria.

Non possiamo dimenticare però che il metano deve essere portato in questi comuni, i quali hanno una dispersione di insediamenti

nel loro territorio. Ricordiamo che sono quasi tutti comuni di alta collina o di montagna, dove fa freddo sul serio e dove il riscaldamento è necessario per un lungo periodo dell'anno. Pertanto, come si è fatto per il Parco nazionale d'Abruzzo (ringrazio anzi il Governo per aver accolto la proposta di emendamento fatta da un nostro collega alla Camera), ho chiesto che si preveda anche per gli altri comuni terremotati un apposito stanziamento per portare ad essi tale servizio gradualmente e in un certo numero di anni.

Inoltre, siccome so che proprio in questi giorni il Ministero dell'industria e gli uffici per gli interventi nel Mezzogiorno stanno preparando un nuovo piano di intervento nei territori dell'Italia meridionale per l'estensione della rete metanifera, ho chiesto che, nella determinazione dei bacini di utenza da ammettere all'estensione della rete metanifera, venga data priorità assoluta a quei bacini che comprendono comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984. Ve ne sono diversi e sono tutte zone che, qualora venissero giudicate con gli stretti criteri di economicità (qual è la distanza tra i due comuni più lontani uno dall'altro, quali sono i coefficienti di rendimento), certamente non potrebbero mai godere del beneficio della metanizzazione. Ma non per questo la collettività deve dimenticare di attuare un simile intervento nei loro confronti.

Mi auguro quindi che il Governo voglia accettare questi due ordini del giorno, il primo dei quali è soltanto un promemoria che ho inteso fare al Governo che riguarda un impegno assunto due anni fa dallo stesso ministro Zamberletti e che certamente il Ministro, da uomo d'onore quale egli è, non vorrà disconoscere in questo momento; l'altro sulla metanizzazione nei cui confronti credo che il Governo, proprio in questo momento, possa e debba prendere un impegno preciso per contribuire alla rinascita di queste zone.

Con questa conclusione che non è di carattere settoriale, signor Presidente — non avendo inteso raccomandare problemi di campanile o di bottega — ho semplicemente ricordato che accanto ai grandi eventi sismi-

ci del 1976 e del 1980 che hanno colpito il nostro territorio vi sono altri eventi, anch'essi di notevole importanza, che hanno interessato vaste plaghe del paese, soprattutto del Mezzogiorno, che noi in questo momento abbiamo il dovere di non dimenticare. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che i risultati dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione speciale per i territori colpiti da eventi sismici e soprattutto quelli connessi con la visita nelle aree del cratere, hanno messo in rilievo il ruolo significativo e determinante svolto dall'Agensud in Campania e Basilicata, ruolo che ha consentito di sviluppare e realizzare molte decine di iniziative industriali;

premesso inoltre che in seguito a tale attività dell'Agensud, resa possibile dalla collaborazione tra impresa pubblica e privata, sono state poste in essere 169 nuove aziende per un'occupazione diretta di circa 10.000 nuovi addetti, più l'indotto;

e tenuto conto che esistono voci sulla cessazione dell'attività dell'Agensud al 31 dicembre 1986, anche in considerazione del fatto che l'Agensud fu fondata con fondi raccolti mediante detassazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,

invita il Governo ed in particolare il Ministro per la protezione civile, Commissario Straordinario per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, ad impegnare la Confindustria, l'Intersind e l'Asap non solo affinché l'Agensud prosegua la sua indispensabile azione, ma perchè essa venga potenziata allo scopo di completare il processo di sviluppo industriale nelle due regioni meridionali, completamento che permetterà, anche in vista della riapertura dei termini dell'articolo 32 della legge n. 219 del

1981, la realizzazione di molte nuove aziende in Campania e Basilicata.

9.1831.3

GIOINO, SCARDACCIONE, PATRIARCA, FRANZA

GIOINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, desidero spiegare brevemente le ragioni che hanno indotto i presentatori di tale ordine del giorno alla redazione di questo testo. Innanzitutto si basano sulla voce diffusa negli ambienti della Confindustria secondo la quale l'Agensud dovrebbe essere chiusa entro il 31 dicembre del 1986. Desidero manifestare il mio disappunto ed allarme nel caso in cui questa voce venisse confermata in primo luogo perchè sono dell'avviso che questa agenzia abbia svolto, tutto sommato, un ruolo importante in questi anni al fine della promozione delle iniziative industriali finanziate dall'articolo 32 della legge n. 219. Essa è stata un interlocutore valido e ha dato luogo ad alcuni studi e ad alcune ricerche molto interessanti. Sono del parere che, per quanto riguarda il futuro, ci possa dare un ulteriore contributo in relazione alle esperienze e alle capacità che ha dimostrato in questi anni.

L'altro motivo che ci ha indotto a presentare tale ordine del giorno è che non ci sembra possibile che una componente rappresentata certamente in maniera maggioritaria nell'ambito del consiglio di amministrazione — la Confindustria — possa decidere il destino di una agenzia che tutto sommato è stata poi finanziata con soldi pubblici. A tale proposito devo ricordare che i 10-12 miliardi, di cui fu dotata questa struttura, provenivano certamente da aziende private, ma queste ultime venivano rimborsate dallo Stato in quanto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, consentiva la detassazione dei fondi versati e oltre a questi fondi confluivano quelli dell'Intersind. Pertanto, mi sembra molto strano che una parte possa decidere le sorti complessive di questa struttura, per cui è opportuno che il Governo faccia valere la

sua voce in merito alle vicende future di questa struttura. Questo ordine del giorno è certo un invito al Governo in questo senso, ma vuole anche strappare un impegno al Ministro in relazione ai prossimi provvedimenti, affinché in un modo o in un altro l'Agensud venga recuperata al ruolo che insieme, forze politiche e Governo, abbiano ritenuto importante, se non indispensabile.

Quindi non vogliamo perdere uno strumento efficace in quella operazione importante che si sta compiendo, cioè l'industrializzazione delle zone interne colpite dal terremoto del 1980. Se dovesse venire a mancare questa struttura, perdiamo non solo l'interlocutore, ma anche uno strumento utile al fine della riuscita di un'operazione difficile e complessa quale appunto quella dell'industrializzazione di queste terre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

TANGA, relatore. Per quanto riguarda la posizione del collega Pagani, non devo aggiungere altro a quanto è stato detto in Commissione. Come relatore non ho mai detto di esser di fronte ad una legge perfetta. Si tratta di una legge che, anche alla Camera, il Ministro ha dovuto integrare per andare incontro alle varie richieste pervenute da ogni parte, dall'estremo Nord all'estremo Sud. Il collega Pagani vuole che io sottoscrivessi le mie riserve? Lo faccio, e per quanto riguarda l'avvenire mi auguro che non abbiano a ripetersi questi spettacoli non certo edificanti per una buona legiferazione.

Sono d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge perchè esso comunque, collega Pagani, è un grosso volano di lavori vari a livello nazionale, che tocca un po' tutti i settori (anche se alcuni di essi non meritavano la stessa attenzione di altri). Mi auguro comunque che il futuro decreto promesso dal Ministro possa inglobare alcuni vuoti emersi in varie occasioni di incontro sia a livello di Commissioni, sia quasi privati.

Il collega Pistolese ha avanzato dei rilievi circa l'area metropolitana romana e i bradisismi; penso che si tratti di problemi più grossi di quelli che stiamo trattando. È in

sintesi la questione di una grossa oasi negativa del Mezzogiorno, che merita ben altra attenzione in momenti più opportuni. Anche per quella zona comunque mi pare che il Ministro stia operando abbastanza bene, specie per la parte nord di Napoli.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole su quelli del collega De Cinque, nonché su quello presentato dal senatore Gioino e da altri senatori, relativo all'Agensud come strumento al servizio del Mezzogiorno d'Italia e della crescita industriale in quelle aree. Per il resto mi rimetto al Governo, ringraziando i colleghi che hanno avuto la bontà di ascoltarmi e di sostenere questo strano e difficile disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Signor Presidente, onorevoli senatori, impropriamente qualche collega ha definito decreto il disegno di legge al nostro esame, ma forse qualche motivo c'è. La sua storia infatti è quella di una attività emendativa che il Parlamento aveva esercitato due anni fa in occasione della conversione in legge del decreto riguardante il terremoto di Zafferana Etnea. In quell'occasione il Parlamento aveva ritenuto di introdurre una serie di giuste proposte relative ad altri eventi che si erano verificati in quel periodo. Nella circostanza il Governo ha estratto dal decreto-legge il complesso di emendamenti che lo aveva appesantito nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento e, d'intesa con le forze politiche, ha proceduto, nella primavera del 1985, alla presentazione di un disegno di legge che ha avuto un lungo *iter*. Poichè nel frattempo le disgrazie si sono succedute, man mano il disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati ha raccolto gli eventi registrando puntualmente gli interventi per far fronte agli stessi. Addirittura alcuni di questi interventi erano così urgenti — mi riferisco al rifornimento idrico di emergenza alle città di Firenze e di Casale Monferrato — che la

protezione civile, in forza dei poteri di intervento di emergenza, li ha anticipati, rimandando all'approvazione del disegno di legge la copertura di competenza, così da integrare il fondo per la protezione civile che si era prosciugato a causa di queste spese.

Quindi questo disegno di legge si è certamente arricchito di molti elementi; il senatore Pagani, facendo riferimento appunto ad altre cose che sono intervenute in questi giorni, ci fissava in Commissione un appuntamento da lui definito «risolutivo». Ma non ci sarà mai il punto finale di un appuntamento risolutivo: di volta in volta dobbiamo registrare fatti nuovi, prenderne atto e provvedere con procedure della massima urgenza, con interventi legislativi puntuali.

Ripeto, il disegno di legge al nostro esame certamente riunisce molti elementi; vediamo però quelli importanti. I 400 miliardi destinati alla ricostruzione in cinque regioni colpite dal terremoto del 1984 (l'Abruzzo, l'Umbria, il Molise, la parte alta del Lazio e una provincia della Campania) in realtà danno una risposta che il primo provvedimento non aveva potuto dare, perchè si trattava di un intervento di stretta emergenza: la riattazione di cui all'ordinanza del Ministro della protezione civile del 1984. L'attività di ricostruzione però non poteva cominciare perchè, a differenza di tutti gli altri terremoti, quello che ha colpito l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, eccetera, non era stato finanziato per la ricostruzione.

Questo stanziamento di 400 miliardi, cui si dovranno aggiungere i 300 previsti dalla legge finanziaria, consentirà di lenire un'ingiustizia, cioè la lunga attesa che le popolazioni di queste regioni hanno dovuto subire, perchè l'intervento di riattazione riguardava i piccoli danni, ma paradossalmente chi ha avuto i danni maggiori non può beneficiare di alcun aiuto in attesa della ricostruzione. Al senatore De Cinque vorrei far presente che questo intervento, in aggiunta a quello che secondo le nostre previsioni l'approvazione della finanziaria metterà a disposizione, consentirà veramente anche nel campo di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del lavoro, nonché del provveditorato alle

opere pubbliche, di intervenire in modo risolutivo.

Al senatore Pagani, che più volte ci ha richiamato al problema delle competenze, vorrei fare la seguente osservazione. La protezione civile non è un Ministero: è una funzione della Presidenza del Consiglio affidata ad un Ministro delegato proprio con compiti di coordinamento e di snodo, attribuendo ai vari livelli istituzionali i mezzi e gli indirizzi per interventi di carattere di emergenza. E allora, oltre agli interventi per il terremoto dell'Abruzzo a cui finalmente bisognava dare una risposta, questo provvedimento (è il dato che fu definito importante e ringrazio anche quei colleghi che in Commissione già nel corso di vecchi dibattiti ne hanno parlato) per la prima volta contiene due grandi interventi di prevenzione. È la prima volta, infatti, che dopo tanto parlare di prevenzione si attuano interventi in questo senso.

Mi riferisco — ripeto — a due tipi di interventi. Il primo riguarda la Garfagnana e l'Appennino tosco-emiliano, per il quale abbiamo ricevuto già allarmi e indicazioni da parte della comunità scientifica circa il fatto che le serie storico-statistiche ci indicano quella come una zona ad alto rischio, beninteso insieme alla Calabria e alla Sicilia orientale; ma qui avevamo già pronto, dopo gli allarmi di due anni fa in Garfagnana, un lavoro di progettazione che la regione Emilia-Romagna aveva realizzato, d'intesa con gli enti locali, per procedere al consolidamento antisismico degli edifici pubblici.

Quindi si tratta di uno stanziamento che trova già una cantierabilità estremamente prossima. Appena questi mezzi saranno destinati, la progettazione che la regione Emilia-Romagna ed i comuni hanno realizzato con riferimento alle strutture pubbliche (ospedali, scuole, municipi, opere della viabilità) potrà direttamente partire dando una prima risposta in termini di protezione a cui dovremo collegare l'aiuto per gli interventi per l'edilizia privata. Ma se non parte subito l'iniziativa che riguarda il settore degli edifici pubblici, delle strutture strategiche di una comunità, è poi estremamente difficile mobi-

litare anche le risorse del risparmio privato per andare in una direzione verso la quale non si appunta la sensibilità dei pubblici poteri, attraverso l'intervento nel campo di loro competenza.

Il senatore Pagani poi si chiede che cosa c'entri la protezione civile con la viabilità; egli ha ragione, tuttavia gli interventi sulla viabilità che noi prevediamo riguardano particolari situazioni. Faccio l'esempio dei comuni di Augusta e di Priolo, cioè la zona del petrolchimico della Sicilia orientale. Ebbene gli interventi sulla viabilità in questi casi non sono stati sollecitati solo da questo ramo del Parlamento, in occasione di un recente dibattito a seguito dell'incendio che si era verificato a Priolo, ma sono stati motivati dalla precisa considerazione che le possibilità di fuga, cioè di decongestione dei centri urbani in caso di un rilevante incidente, sono compromesse da una viabilità inidonea. Pertanto — e mi riferisco al caso di Pozzuoli citato dal senatore Pistolese — sarebbe criminoso non intervenire e non consentire a chi vi è istituzionalmente preposto un intervento immediato ed urgente.

Si tratta dunque di due interventi di prevenzione che rappresentano anche un segnale di cui uno riguarda la fissazione nella legge finanziaria di 250 miliardi per il recupero antisismico nella Sicilia orientale. Non possiamo infatti continuare a parlare nei convegni scientifici — oggi se ne svolge uno proprio ad Augusta sul tema del rischio — e ad individuare le zone di rischio e le opere da realizzare senza poi far nulla per passare ad una protezione civile che si vorrebbe di tipo preventivo, con azioni concrete e senza attendere gli interventi successivi alle emergenze ed alle calamità.

Vi è poi una serie di interventi integrati da un provvedimento che già ha avuto la ratifica del Parlamento, e cioè il decreto-legge che stanziava 90 miliardi per gli interventi sulle frane incombenti. Si tratta di numerosi fenomeni franosi, sulla cui pericolosità il gruppo nazionale del CNR, appositamente istituito dal Parlamento per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ha puntato la sua attenzione, dichiarando che, in assenza di misure immediate, potremmo avere conseguenze nefaste

sulla popolazione. Alcune di queste misure dunque sono già state avviate in attuazione del decreto-legge. In questo caso però si sarebbe verificata un'ingiustizia poichè i primi interventi collocati in questo disegno di legge finivano per essere ritardati perchè affidati ad una legge ordinaria e non ad un decreto-legge. Con l'approvazione, come mi auguro, oggi del provvedimento in esame, elimineremmo l'ingiustizia di non intervenire in certi settori, la cui importanza era stata evidenziata addirittura prima in ordine di tempo, ma che erano stati collocati in uno strumento legislativo che ha avuto un cammino più lento.

Mi rendo conto che la materia è articolata e complessa. C'è, ad esempio, senatore Pagani, il settore della metanizzazione. Il senatore Calice ha già risposto ieri in Commissione: gli interventi in questo settore sono stati sempre legati all'attività di ricostruzione. Per il Parco nazionale d'Abruzzo direi che forse c'è una ragione di più; siamo di fronte ad un sistema e ad una regolamentazione che inibisce l'uso di altre fonti energetiche alternative per cui penalizza enormemente la popolazione insediata nel Parco.

C'è poi il caso di interventi piccoli che forse possono sembrare molto anomali. Il caso del villaggio «Le perle», che è stato citato, è nato in seguito alla sua utilizzazione da parte della gente colpita dal bradisismo. Cioè, se requisisco, utilizzo o blocco l'attività di una struttura turistica, non spetta al Ministro del turismo ma al sistema della protezione civile far fronte all'inconveniente verificatosi a seguito di ordinanze o decreti che spesso sono di requisizione, di esproprio.

Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 6, a proposito dei collaudi delle case prefabbricate, vorrei far presente al senatore Pagani che anche questo, che è di minore rilevanza nel contesto, ha tuttavia un significato importante.

Cosa si è verificato nelle zone terremotate? È avvenuto che i comuni terremotati della Campania e della Basilicata (mi riferisco soprattutto a quelli delle zone interne) hanno realizzato 27.000 case prefabbricate in meno di un anno: è stata un'operazione di grande efficienza operativa. Tuttavia, nel

momento in cui la casa diventava agibile dal punto di vista tecnico, cioè aveva l'acqua, la fogna, i servizi depuratori, i sindaci si sono trovati di fronte ad una scelta: aspettare i collaudi per poi collocarvi la gente, oppure tirar fuori queste persone dalle tende, dalle *roulottes*, dove vivevano in condizioni precarie, e farle andare nelle case.

Ciò ha creato nella fase di collaudo successivo un interrogativo. Il collaudatore si è spesso trovato di fronte ad edifici che avevano subito modifiche che spesso il cittadino aveva fatto successivamente — quindi non era colpa del costruttore — e a causa di tali trasformazioni tutta l'attività di collaudo si fermava.

Questa norma dà invece un indirizzo al collaudatore, indicando esattamente cosa deve collaudare: non le trasformazioni successive, non previste dal progetto e fatte magari dal nucleo familiare che, per avere un locale più grande, ha spostato una parete, ma la bontà dell'esecuzione da parte delle imprese, alle quali il comune aveva affidato la realizzazione dei lavori.

Si tratta di una norma interpretativa, che ci consentirà di sbloccare i collaudi in una situazione in cui non si riesce più a collaudare niente, per la semplice ragione che l'urgenza di dare un tetto alla gente non poteva far seguire la procedura che spesso si segue per certe nostre strade, la cui utilizzazione viene rimandata per lungo tempo, in attesa dei collaudi. In quel caso, invece, non vi era tempo. Il problema era quello di mettere nelle case la gente, come i senatori Pistolese, Calice, Gioino e Leone ben sanno. Successivamente si è posto il problema del collaudo.

La norma in questione, ripeto, definisce lo spettro di azione del collaudatore, evitando che l'equivoco porti a fermare questa attività e quindi richiama nuovamente al dovere del collaudo e alla precisione in questa importante fase.

Il provvedimento prevede anche una serie di interventi che riguardano ancora una volta il terremoto della Campania e della Basilicata, in ordine al completamento dell'edilizia industrializzata, nonché una serie di interventi urgenti, che attengono anche alla organizzazione del Corpo dei vigili del fuoco,

sul mantenimento della cui funzionalità credo non vi siano dubbi.

Mi rendo quindi perfettamente conto che è difficile fare un provvedimento organico sulle disgrazie; è più facile farlo sulla prevenzione. Mi auguro che il provvedimento sulla difesa del suolo consenta rapidamente l'organicità degli interventi, ma sugli eventi e sulle calamità naturali non possiamo certo essere organici, poichè, purtroppo, dobbiamo tenere conto degli eventi stessi dove e quando si verificano e dei punti deboli di un sistema idrogeologico estremamente collassato o alle soglie del collasso, che però evidenzia situazioni di gravità che non possiamo prevedere in anticipo.

Senza dubbio l'obiettivo principale che ci proponiamo e al quale aspiriamo è quello di avere normative organiche che rendano estremamente limitato l'intervento di emergenza, lo rendano quasi inutile, coprendo l'azione di prevenzione tutto lo spettro dei rischi che la comunità nazionale ha di fronte. Tuttavia, anche in questo caso, un'azione di prevenzione su eventi che hanno già evidenziato in modo particolare il loro stato di pericolosità è estremamente importante.

Il Senato, nel corso del dibattito che si è svolto in Commissione, ha fatto presente al Governo che, nell'itinerario in cui si è protratta la discussione di questa legge, si è evidenziata ed è stata portata all'attenzione delle forze politiche e del Governo, anche attraverso l'iniziativa delle regioni, una serie di altri fatti: parlo della situazione della Basilicata, ma parlo soprattutto della situazione geologica generale che ha ormai consentito di evidenziare — come per l'Oltrepò pavese ed altri casi — punti di crisi particolari.

E l'invito che è stato fatto al Governo, su cui esso riconferma qui il proprio impegno, è quello di provvedere con un rapido intervento perchè queste situazioni vengano affrontate celermente con un provvedimento che nei prossimi giorni il Governo si propone di adottare.

Io riconfermo qui tutto l'impegno (senza dilungarmi in questa sede) preso in occasione del dibattito in Commissione, e devo dire che sarà cura del Governo presentare in

questo ramo del Parlamento, che è stato attento alle valutazioni, il provvedimento che esso adotterà nei prossimi giorni sui temi che sono stati suggeriti e sottolineati dalla Commissione ma, nello stesso tempo, anche fatti propri dal Governo, sulla base di una valutazione che è una conferma di queste proposte.

Concludo pronunciandomi sugli ordini del giorno.

Accetto come raccomandazione i due ordini del giorno sottoscritti dai senatori De Cinque, Accili e Jervolino Russo, tenendo conto che vanno nella direzione della nuova legge sull'intervento straordinario e di un discorso di priorità nel quadro della stessa legge.

Invece l'ordine del giorno sottoscritto dai senatori Gioino, Scardaccione, Patriarca e Franza lo accetto *tout court*, perchè in realtà si fonda sulla convinzione, propria anche del Governo, che l'Agensud possa essere in futuro strumento importante per l'articolazione dei servizi e dell'assistenza alle aziende che vanno ad operare in una realtà ed in un contesto in cui il supporto del sistema generale dell'imprenditoria italiana è estramente importante.

Quindi credo che veramente quest'ordine del giorno vada nella direzione che il Governo si propone, verificandola con le forze politiche: di ricondurre nella riapertura dei termini una previsione legislativa che consenta di identificare anche meglio le funzioni che tutti insieme pensiamo di dare a questo strumento, nell'ambito della politica di sviluppo delle zone terremotate.

Credo quindi che con la votazione di questo disegno di legge noi potremo dare a eventi che si sono verificati una rapida e puntuale risposta immediata, mettendo in moto per la prima volta il capitolo della prevenzione in due aree del nostro paese con iniziative, non sufficienti, ma necessarie, che aprono la strada a nuovi interventi e che portano finalmente la protezione civile ad operare sul versante della prevenzione come versante importante e prioritario per non assicurare solo gli interventi a catastrofe avvenuta, e spesso, come si dice, a catastrofe «annunciata», cioè a catastrofe non imprevi-

sta e imprevedibile, ma a catastrofe che avviene in zone che erano state chiaramente evidenziate come zone ad alto rischio.

Ringrazio quindi il Senato e aggiungo che l'impegno che pongo (lo dico anche a chi ha parlato degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981) è che avremo altre occasioni per soffermarci in particolare sugli altri temi come quello dell'area di Pozzuoli; ma voglio dire — e assicuro il senatore Pistolese — che per quanto riguarda i 5.000 alloggi realizzati in un anno e mezzo nell'area di Monte Ruscello, tutto il sistema dei servizi è perfettamente funzionante e quindi la città è abitabile. L'unico problema che si pone oggi è che se manca il raccordo fra l'attuazione del piano di recupero e il nuovo insediamento alternativo per 20.000 abitanti alla residenzialità di Pozzuoli, il rischio è di aumentare la popolazione complessiva dell'area puteolana e di non riequilibrare il sistema abitativo con il trasferimento di 20.000 persone a Monte Ruscello. Credo che su questo aspetto sia il Parlamento che il Governo avranno necessità di nuovi ed urgenti confronti.

Ringrazio il Parlamento, ed il Senato in modo particolare, per l'attenzione che ha dedicato a questo provvedimento; ringrazio inoltre tutti i Gruppi parlamentari per aver espresso la volontà di far sì che vadano in porto le iniziative attese da molto tempo e da molte parti del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Senatore De Cinque, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, da lei presentato insieme ai senatori Accili e Jervolino Russo?

DE CINQUE. Potrei ritenermi soddisfatto della dichiarazione del Governo, ma vorrei che il Governo non lasciasse cadere questa raccomandazione come una qualsiasi raccomandazione, visto che si tratta di un provvedimento di cui vi è estrema necessità.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, allora insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

DE CINQUE. Ritengo che sia urgente intervenire in questo settore e pertanto insisto

per la votazione. Non ritengo sufficiente un'accettazione di esso come semplice raccomandazione da parte del Governo.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Accetto l'ordine del giorno n. 2.

DE CINQUE. Preferirei che l'ordine del giorno venisse comunque votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori De Cinque, Accili e Jervolino Russo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come presidente della Commissione speciale — senza ripetere le osservazioni già avanzate da altri componenti sul ridimensionamento dei compiti e delle funzioni di questa Commissione, ridimensionamento che certo non favorisce il normale andamento delle attività parlamentari in quanto la Commissione ha già acquisito un'ampia competenza e ha svolto un compito molto incisivo in questa materia — voglio esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 3 che riguarda l'avvenire e i compiti dell'Agensud.

Desidero aggiungere una considerazione più spiccatamente politica. In seguito ad un'indagine conoscitiva svolta sulle aree attrezzate dell'Irpinia e della Basilicata, la Commissione ha maturato il convincimento che in quelle zone vi è stato un progetto di altissimo profilo, i cui interventi — per usare un'espressione convenzionale — tendono ad una nuova politica di industrializzazione di almeno queste zone del Mezzogiorno. In gran parte, o almeno in buona parte, questi obiettivi sono stati raggiunti perchè le aree sono

già state attrezzate, in alcune zone vi sono molti insediamenti industriali, in altre ce ne sono pochi, ma si può sperare che in futuro siano di più.

La Commissione speciale ritiene che in questa situazione bisogna fare tutti gli sforzi — ciascuno per le sue competenze, sia il Governo che il Parlamento — per arrivare al risultato che le precedenti leggi si erano prefisse e non pensare che ormai qualcosa sia stato fatto per i territori colpiti dal terremoto, che sono state elargite grosse somme — direi anzi somme molto cospicue — e che quindi ormai si potrebbe anche non insistere sull'avvenire dell'industrializzazione in quelle zone.

La Commissione ritiene all'unanimità che una tale mancanza di filosofia della ricostruzione in queste zone del Mezzogiorno potrebbe essere molto grave perchè potrebbe significare che questi soldi, tutto sommato, in gran parte sono stati sprecati e che nessuno più crede all'industrializzazione di quelle zone e quindi al raggiungimento degli scopi che la legge si era prefissa e per i quali molti soldi dell'erario pubblico sono stati spesi.

Pertanto mantenere in vita l'Agensud con i compiti ai quali ha adempiuto e con i compiti ai quali potrà adempiere in futuro sarebbe un segnale importante della volontà politica di continuare seriamente a lavorare e ad operare per raggiungere questi obiettivi.

Perciò, non solo a titolo personale — come credo sono legittimato a fare per il Regolamento dell'Aula — ma sostanzialmente e politicamente a nome della Commissione, esprimo la piena adesione a questo ordine del giorno nel significato politico e di prospettiva futura che esso deve avere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Gioino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a di-

sporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:

a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;

b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;

c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessata dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;

e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riatta-

zione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;

f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;

g) un contributo speciale di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti previste nel piano di recupero della città;

h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;

i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;

l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;

m) un contributo speciale di 3.500 milioni di lire per l'anno 1986 e 10.000 milioni di lire per l'anno 1987 in favore della regione Veneto per gli interventi nei comuni del comprensorio di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, relativi al ripristino delle opere pubbliche di loro competenza danneggiate da calamità naturali e di lire 2.000 milioni in favore del Magistrato alle acque per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia;

n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias

per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone;

p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali.

È approvato.

ART. 2.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.

2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a società pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, è autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al

consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento è concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

È approvato.

ART. 3.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonché per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali » e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento « Interventi per calamità naturali ».

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'area parmense.

3. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.

4. L'importo di cui al comma 3 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'articolo 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione ».

6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché a quelli di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-*novies-decies* del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951,

n. 1402, approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili. I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-*novies-decies*, comma 1, e 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.

7. Per il completamento delle attività di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonché nei comuni di Acireale e Santa Venerina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.

8. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano colpiti dalla emergenza idrica nella stagione estiva 1985.

9. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del marzo 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila.

10. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.

11. L'importo di cui al comma 10 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

12. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per la risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale paleolitico di Isernia compreso nella zona colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.

13. L'importo di cui al comma 12 è accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.

15. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.

16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola de-

roga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino può esercitare poteri sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.

17. Al comune di Montecalvo Irpino è assegnata, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16.

18. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e di Iesi in provincia di Ancona, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonché per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.

19. Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attività fino al 30 giugno 1987.

20. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del più ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino

Tosco-Emiliano, zone particolarmente esposte ad alto rischio sismico. Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilità nonché al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.

21. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.

22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

È approvato.

ART. 4.

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente prov-

vedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonché per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi è ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed è posta a carico del fondo per la protezione civile.

È approvato.

ART. 5.

1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

È approvato.

ART. 6.

1. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, occupano ancora

gli alloggi stessi, corrispondendo il canone d'uso, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. I comuni di Castelvoturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai comuni gravemente danneggiati.

3. Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attività connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 è concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.

4. L'onere relativo all'attuazione del comma 3 è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.

6. Le aree sulle quali sono trasferite le attività industriali, commerciali ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria ovvero in locazione se urbanizzate e attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per la determinazione dei canoni sono stabiliti dal CIPE. In luogo dell'indennità di esproprio è consentito ai Commissari, previo accordo con gli interessati, concedere in proprietà consistenze di uguale valore a quelle espropriate.

7. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di

cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.

8. Gli interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, sono inclusi nel programma di finanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della medesima legge 18 aprile 1984, n. 80.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo *containers*.

10. Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno è assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'articolo 48 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219.

11. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

È approvato.

ART. 7.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.

5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883 ».

È approvato.

ART. 8.

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.

2. La convenzione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.

7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7.

9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982.

10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

È approvato.

ART. 9.

1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvoturno e Mondragone.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, è a carico del fondo per la protezione civile.

È approvato.

ART. 10.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle *roulottes* acquistate per fini di protezione civile.

2. I beni di cui al comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare i centri operativi regionali e provinciali dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attività di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988 è

posto a carico del fondo per la protezione civile.

6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.

8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.

12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

È approvato.

ART. 11.

1. In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli

impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fermi restando la vigilanza ed i poteri esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanità, si avvale, nell'ambito delle proprie competenze, dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

È approvato.

ART. 12.

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il perso-

nale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei

ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.

È approvato.

ART. 13.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi ».

È approvato.

ART. 14.

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 » sono sostituite dalle

seguenti: « articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 ».

2. Il comma 1-octies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 1-octies. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione ».

È approvato.

ART. 15.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in complessive lire 1.266.950 milioni per il quinquennio 1986-1990.

2. Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 11, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo; quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento « Interventi per calamità naturali » e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento « Difesa del suolo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, sento il bisogno di sottolineare che il senatore Pagani del Gruppo socialdemocratico ha posto delle questioni che sono vere e con le quali noi concordiamo nel senso che non si può legiferare come si sta facendo con questo disegno di legge, approvando provvedimenti-fotografia senza una chiara separazione di responsabilità istituzionali e senza un chiaro rapporto tra i poteri centrali e le autonomie regionali.

Non è in discussione il comportamento politico pratico del ministro Zamberletti che sappiamo sensibile a questi problemi. Non ci persuadeva e non ci persuade la conclusione del senatore Pagani, nel senso che il problema non è formale: decretare per una parte e lasciare il resto non si sa dove, anche perchè è un anno e mezzo che questa vicenda si trascina in modo stanco soprattutto nell'altro ramo del Parlamento. In questa sede siamo stati molto più veloci e più rapidi e debbo sottolineare che il problema è di merito. Sul merito del provvedimento, cioè sulle singole questioni, noi siamo in larga parte favorevoli, contestando in sostanza il metodo con cui è stato costruito questo provvedimento. Devo dire francamente all'onorevole Ministro che forse non ha avuto la forza di resistere ad una resistibile scalata; infatti, si è partiti da Zafferana Etnea e si è arrivati alle Alpi, a Caluso, in provincia di Torino.

L'ascesa, signor Ministro (lo posso dire per le cose che conosco) non era irresistibile. Pertanto, si pone di fronte a noi un problema di gestione e di difesa dell'originale testo del Governo e non si può scaricare tutto sul Parlamento. Tutto ciò è abbastanza curioso ed è evidente che quando si porta un provvedimento al nostro esame — è vero, noi rappresentiamo la sovranità nazionale — in cui è sminuzzato l'intervento indicando non soltanto i collegi, ma perfino i quartieri di un comune su cui si intende intervenire, è estremamente complicato e difficile da parte di tutti (e anche il mio Gruppo parlamentare non si dichiara estraneo a tali questioni) resistere a sollecitazioni che provengono dall'esterno di quest'Aula, soprattutto in un paese dove, se volessimo contare le disgrazie, compiremmo l'operazione complicatissima di contare i granelli di sabbia sulla spiaggia.

Signor Ministro, qui siamo in presenza di disgrazie vere e sono la maggior parte quelle che ha citato (a tale proposito voglio ricordare Siracusa), ma molte volte vi sono disgrazie, come dicono i giuristi, *de iure condito*, costruite cioè spesso in larga parte con la legge. Il mio compiacimento, onorevole Ministro (oramai individuano lei e me come quelli che fanno parte della Commissione del disastro, non della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, come afferma il senatore Monaco) è che in questa sede è chiaro che non si tratta della solita favola, cioè del Mezzogiorno. Ho fatto i conti: i 1.266 miliardi sono scaglionati in un quinquennio, ben 450 miliardi sono dedicati a quella che io ho chiamato la scalata da Zafferana-Etna, cioè al Centro-Nord del paese. Non vorrei che cose inespresse, che poi vengono dette in modo esplicito in colloqui informali, gettassero più fango di quanto non sia necessario sulle disgrazie, vere o *de iure condito*, del Mezzogiorno d'Italia. In questo caso si parla delle calamità dell'Italia non del Mezzogiorno d'Italia; ciò deve essere ben chiaro e questo è il motivo del mio compiacimento perchè ogni volta che vedono me e il ministro Zamberletti si pensa a quella Commissione speciale di cui ha parlato Coco (Basilicata e Campania).

Per quanto riguarda il merito, chi può negare, salvo qualche dubbio, la fondatezza delle questioni? Comunque a tale proposito si è presentato un problema: se il Ministro si è messo a contrattare — perchè non dirlo? — e a fare una legge sbagliata nell'altro ramo del Parlamento, che cosa doveva fare qui in Senato? Innanzitutto doveva prendere atto che purtroppo sono avvenute altre disgrazie, come ha detto giustamente il senatore Pagni sull'Oltrepò pavese e a Senise. Certamente noi vorremmo che le disgrazie non avvenissero, come d'altra parte tutti quanti. Comunque, dopo quel provvedimento, sono avvenute altre disgrazie e noi abbiamo correttamente lavorato con il Ministro per dire che equità e giustizia vogliono che venga riequilibrato e venga completato il provvedimento intervenendo puntualmente su queste altre questioni su cui il Ministro si è impegnato ad operare, con un provvedimento parallelo. Il Ministro ha riconfermato in questa sede in modo del tutto corretto l'impegno già preso in Commissione, facendosi garante insieme al relatore della «costruzione» appunto di questo secondo provvedimento che atterrà alle strette competenze del Ministero della protezione civile, nel senso che interverrà su punti di risanamento, di costruzione, di urgenza, qualunque sia l'epoca a cui faranno riferimento i fatti.

Per questo motivo, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo accettato di mandare avanti speditamente questo provvedimento: avremmo potuto sollevare una serie di problemi partendo anche dalla stessa organizzazione istituzionale del Ministero della protezione civile, ma non lo abbiamo fatto per senso di responsabilità e in relazione al fatto che questo provvedimento rispetto alle attese vere (lasciamo stare «Le Perle» o Siracusa, e comunque mi auguro che non si ripeta una nube tossica come quella di un anno fa) si trascinava stancamente da un anno e mezzo, mentre ricopre rischi ed esigenze che riguardano tutto il nostro paese. Lavoreremo però per correggere il secondo provvedimento che preannuncia il Governo, per tener conto — insisto — di suggestioni che hanno una loro nobiltà, come quelle poste per il Gruppo socialdemocratico dal

senatore Pagani, in modo che non si ripetano norme-fotografia e si rispettino le competenze istituzionali a livello centrale e a livello delle articolazioni delle autonomie.

Per queste ragioni di merito quindi, e contestando fortemente il metodo con cui il Governo ha impostato già dall'altro ramo del Parlamento la costruzione di questo provvedimento, esprimiamo voto favorevole.

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ripropone all'attenzione parlamentare i problemi irrisolti provocati dal sisma del 1980 e quelli che ad essi si sono via via andati ad aggiungere in relazione a successive calamità o all'aggravarsi delle conseguenze provocate dai danni del sisma stesso.

Non credo che sussista ragione per non condividere l'opportunità di queste misure di cui alcune appaiono necessarie ed anche urgenti. Lo sforzo di accorpate in un unico provvedimento urgente la molteplicità di interventi che l'emergenza di questo settore richiede non ha attenuato il carattere estremamente composito e frammentario delle misure proposte, che spaziano dalla proroga di alcuni termini per l'ottenimento dei benefici, al rifinanziamento dei piani di intervento, all'assimilazione di nuove aree agli effetti previsti dall'intervento pubblico, alla regolazione di alcuni rapporti tra locatari e proprietari di immobili sottoposti a sgombero, all'assunzione in forma stabile del personale precario convenzionato con gli enti territoriali e in relazione con le esigenze dei terremotati.

Un articolo del provvedimento estremamente importante è l'articolo 12. Con esso vengono sistemati finalmente i precari che in questi anni hanno lavorato presso gli uffici speciali creati per fronteggiare le esigenze poste dal terremoto. L'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento presso gli enti territoriali dove immettere questo personale è lo strumento attraverso il quale passa questa

norma; l'operazione avviene senza toccare le piante organiche degli enti stessi. Si tratta di misure che troveranno certamente ampi consensi non solo perchè vanno incontro alle sempre pressanti esigenze occupazionali campane, ma anche perchè danno carattere strutturale agli uffici che, come si ritiene, avranno funzioni che li obbligheranno certamente a proseguire le loro attività anche dopo che saranno cessate le misure straordinarie; per questo è bene che si dotino di una organizzazione meno aleatoria della attuale.

Va aggiunto che, nonostante la molteplicità degli interventi nel coacervo articolato di misure adottate sotto la spinta della necessità e dell'urgenza, sono certamente rimasti fuori, come lo stesso Ministro per la protezione civile ha convenuto in Commissione, interventi a favore di alcune zone sfuggite in questa fase ricognitiva all'attenzione del Governo. I problemi posti da questo provvedimento, anche se fondamentali e urgenti, non esauriscono il complesso delle necessità che ancora si manifestano nelle zone scosse dagli eventi sismici del 1980. Fra questi casi dimenticati sono certamente da annoverare quelli dell'area nocerina, che ha fortemente pagato in termini di vite umane e di danni patrimoniali le conseguenze di questa terribile calamità, e che è necessario ritorni all'attenzione del Governo per misure che ne consentano l'allineamento con le altre zone terremotate della Campania.

Al di là di questa parentesi, che del resto non poteva mancare come testimonianza stessa della diffusione della necessità di una presenza pubblica costante a sostegno della graduale ripresa, il provvedimento stesso incontra l'appoggio e l'approvazione del nostro Gruppo. Le misure previste sono dirette a zone che subiscono una condizione di duplice svantaggio; quello che potremmo dire di natura eccezionale, collegato agli eventi calamitosi straordinari che le hanno colpite, e quello che potremmo definire strutturale, dovuto agli storici ritardi nello sviluppo della sua economia, al prezzo che queste popolazioni pagano da sempre in termini di arretratezza, di più bassi livelli di reddito, di peggiori dotazioni di infrastrutture e di servizi.

Molti osservatori economici hanno intravisto negli interventi economici finanziari necessitati dal terremoto anche un possibile, per quanto direi drammatico, veicolo di attuazione di un circolo virtuoso che attraverso la ricostruzione inneschi finalmente processi di programmazione dello sviluppo, che dalle azioni necessitate per il ripristino dei beni distrutti stimoli finalmente la nascita e la crescita di durature attività economiche, che dalla ricostruzione di infrastrutture distrutte tragga finalmente lo spunto per riqualificare il patrimonio di capitale fisso sociale e favorisca l'insediamento di imprese al passo con il progresso tecnologico in atto.

Signor Ministro, noi vorremmo che queste intuizioni fossero suffragate dai fatti, anche se la debolezza strutturale del Sud, rispetto al contesto economico nazionale e di più rispetto a quello internazionale, ha ancora bisogno di molte cure ricostituenti per mettersi al passo. La guardia, signor Ministro, non può essere ancora abbassata.

Quindi questo provvedimento, nonché quelli che purtroppo in futuro dovranno essere adottati e che auspichiamo giungano con tempestività, deve costituire il richiamo di attenzione su queste situazioni particolari, sulle quali bisogna sperimentare forme sempre più efficaci di autopropulsione, che devono però ancora trovare nell'intervento statale un sostegno determinante, perchè una drastica interruzione di esse potrebbe condurre al rischio di vanificare anche i benefici attesi dai massicci impegni finanziari profusi nel passato.

Speriamo però, signor Ministro, di essere ormai agli sgoccioli dell'emergenza. Con questo auspicio a nome del mio Gruppo politico esprimo il voto favorevole al provvedimento.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana ringrazia il Ministro per il lavoro svolto e per la diligente opera che va prodigando nella difficile e complessa situazione di emergenza che si è determinata

in Italia. Ringrazia in modo particolare il relatore Tanga per il diligente e paziente lavoro svolto durante le riunioni delle Commissioni congiunte che hanno dibattuto in lungo e in largo il problema e alla fine, sia pur condizionate dall'urgenza, hanno deciso di non modificare il disegno di legge al nostro esame.

Su di esso la Democrazia cristiana esprime un giudizio positivo, anche se avremmo voluto una più consistente e concreta attenzione alle zone ad alto rischio geologico e sismico, così come avremmo desiderato un provvedimento più organico per materia e per interventi.

Ma il Ministro della protezione civile si identifica ormai con l'emergenza, e le emergenze — si sa — in Italia sono tantissime e aumentano di giorno in giorno. Tra esse c'è quella del terremoto, con i complessi problemi ancora irrisolti, che comporta e che credo richiami non solo l'attenzione ma il dovere di tutti ad un impegno più massiccio e più costruttivo.

Tra questi problemi nel disegno di legge al nostro esame è affrontato quello del personale convenzionato con gli enti locali e con gli altri enti; su di esso credo sia giusto dire una parola definitiva, facendomi anche carico di una serie di sollecitazioni che come presentatore di un disegno di legge per la sistemazione di questo personale ricevo quasi quotidianamente.

Gli studi fin qui prodotti attirano la nostra attenzione sulla situazione ad alto rischio geologico soprattutto della Calabria, di parte della Sicilia, della Basilicata, del Molise, della Liguria e dell'Umbria.

È stata drammaticamente riproposta recentemente all'attenzione nazionale dai luttuosi eventi di Senise, la situazione di sfascio geologico della Basilicata. L'intervento pronto della protezione civile e per essa del ministro Zamberletti, che ringrazio, merita certamente di essere sottolineato positivamente, ma si tratta di interventi tampone; siamo bene lontani dagli auspicati interventi organici di risanamento e di difesa del territorio di Senise, del suo circondario e delle aree geologicamente più deboli della provincia di Matera e della Basilicata.

Convinti della delicata situazione della Basilicata e delle altre regioni ad alto rischio, avremmo voluto modificare profondamente ed integrare il provvedimento al nostro esame. L'urgenza ce lo impedisce; richiamiamo però il Governo al mantenimento degli impegni assunti circa la sollecita presentazione di un decreto che preveda l'integrazione finanziaria atta a garantire un intervento organico su tutto il territorio.

È stato detto dal ministro Zamberletti che il provvedimento stanzierà circa 400 miliardi per gli interventi più urgenti, per le emergenze accertate e di questi ben 200 andrebbero alla Basilicata, a Senise ed al suo *hinterland*. Sono convinto che queste somme non copriranno le esigenze reali ed urgenti. Mi sia consentito ricordare la delicata situazione geologica della Basilicata, storicamente accertata, lo sfasciame geologico di una regione pendula sul mare, per richiamare Fortunato o per riandare alle cronache che accompagnano il presidente Zanardelli agli inizi di questo secolo, uno sfasciame drammaticamente e periodicamente segnato nel tempo da fatti luttuosi per il precipitare a valle di interi paesi o rioni; l'ultimo esempio è Senise, ma la mente corre ad Aliano, Craco, Stigliano, Grassano, Irsina, Tricarico, Miglionico, Pisticci, Pomarico, Montescaglioso, Tursi, Montalbano, Garaguso, Oliveto, Calciano, S. Giorgio Lucano, Ferrandina, Rotonella, Nova Siri, Valsinni, Colobraro, Campomaggiore, Pietrapertosa, Alabano, Castel Mezzano, Brindisi di Montagna, per non allungare la lista ai tanti comuni della provincia di Potenza che periodicamente registrano frane che trascinano interi paesi e spopolano i centri abitati; uno sfasciame che richiederebbe finanziamenti più consistenti per interventi organici sul territorio.

Senza il territorio, si sa, non ci può essere politica di sviluppo e questo ci richiama anche al dovere della difesa di tutto il territorio nazionale ed in particolare di quello meridionale che, anche sul piano geologico e

del rischio sismico, si sta rivelando particolarmente debole per cui nel momento in cui si presta nuovamente l'attenzione, non sempre in termini positivi, al problema meridionale, credo che bisogna ricominciare dalla difesa del territorio se si vuole poi far nascere su di esso le condizioni di sviluppo.

Colgo anche l'occasione per sollecitare il Ministro per la protezione civile ad esaminare cortesemente e a risolvere — me lo auguro di tutto cuore — la situazione che si è determinata in alcuni comuni a seguito del terremoto o di frane. Mi riferisco a famiglie di comuni come Senise, Aliano, Craco e Tursi che permangono da troppo tempo in condizioni inaccettabili in *containers* fatiscenti ormai invivibili.

Da tutta questa situazione emerge la necessità di un rapido intervento, ricorrendo al decreto che deve essere sollecitamente presentato dal Governo per mantenere fede agli impegni assunti. Con questi intendimenti il Gruppo della Democrazia cristiana annuncia il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare» (1720), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina della custodia cautelare», di iniziativa dei senatori Mancino, Vitalone, Coco, Codazzi, De Giuseppe, Di Lembo, Gallo, Lipari e Pinto Michele, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

VASSALLI, *f.f., relatore*. Signor Presidente, ringraziandola per l'autorizzazione alla relazione orale, a nome del senatore Pinto, che ho l'onore di sostituire, presento le sue scuse per la sua forzata assenza.

Il provvedimento in esame, che la Commissione giustizia ha varato soltanto nella giornata di ieri, è indubbiamente importante; è di iniziativa parlamentare (è stato infatti presentato dal senatore Mancino insieme ad altri senatori), ma è stato sempre seguito dal Governo, che in Commissione, fin dal maggio scorso, quando fu posto all'ordine del giorno (praticamente non appena fu trasmesso a questo ramo del Parlamento), ebbe, per bocca dell'onorevole Martinazzoli, allora Ministro di grazia e giustizia, a sollecitarne l'accoglimento, predisponendo, anzi, alcuni propri emendamenti e sottolineando comunque l'urgenza delle situazioni che il disegno di legge si propone di risolvere.

Lo stesso atteggiamento di favore verso questo provvedimento di iniziativa parlamentare ha tenuto l'attuale ministro di grazia e giustizia onorevole Rognoni, nelle brevi battute che abbiamo potuto dedicare al provvedimento stesso nel corrente mese di ottobre, appena cioè abbiamo potuto inserirlo nuovamente all'ordine del giorno dei lavori della Commissione (prima questo non era stato possibile poichè avevamo dovuto sospendere la discussione a seguito della crisi di Governo e, successivamente, per le ferie estive, nonchè per l'impegno, durante queste ultime, di condurre a termine esclusivamente il disegno di legge riguardante l'amnistia e l'indulto).

Lo stesso ministro Rognoni ha contribuito nella giornata dell'altro ieri e ieri stesso, con dati ulteriori, alla migliore conoscenza della situazione quale si era venuta nel frattempo maturando e, comunque, ha assicurato la massima disponibilità alle modifiche suggerite dal relatore Michele Pinto (il quale, pur essendo uno dei proponenti, ha proposto utili

emendamenti) e dagli altri componenti della Commissione. Quest'ultima ha alacramente lavorato, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, come loro ben sanno, come sempre con i forti ingegni e la grande esperienza dei suoi componenti, tuttavia, non senza il rammarico di dover porre nuovamente mano a questa tormentata materia della custodia cautelare, alla quale tanto tempo, tanto impegno e proficui sforzi aveva dedicato nel 1984 e su cui si era dovuti anche ritornare per ben due volte lo scorso anno, prima con la famosa proroga parziale dell'entrata in vigore della legge n. 398 e poi con la conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685.

Della legge 28 luglio 1984, n. 398, la stessa relazione dei senatori proponenti l'attuale disegno riformatore riconosce i meriti ed i pregi. Tuttavia, eravamo indubbiamente incorsi allora in qualche errore di valutazione circa taluni tempi del processo penale e in qualche omissione: in particolare, in errori di valutazione circa la inevitabile durata di taluni processi nella fase dei giudizi di primo grado, di appello e di cassazione (ancorchè in questo provvedimento abbiamo deciso di non occuparci del giudizio di cassazione), soprattutto in relazione ai tempi necessari per la stesura delle sentenze e agli adempimenti conseguenti (questo per il giudizio di primo grado) e in relazione alla stessa durata dei giudizi di appello; e ciò soprattutto di fronte alla realtà (già conosciuta nel 1984, ma indubbiamente venutasi ad incrementare, nelle sue proporzioni, nell'epoca successiva) dei cosiddetti «maxiprocessi» e della fatale lunghezza del loro corso.

L'omissione era invece da ricondursi alla valutazione di alcune cause di sospensione del decorso dei termini per la scarcerazione automatica, cause di sospensione che noi, nella legge del 1984, avevamo mantenuto nei limiti di cui alla legge del 1° luglio 1970 (conversione in legge di un decreto-legge del

1° maggio dello stesso anno), che fu la legge istitutiva della scarcerazione automatica anche nelle fasi del giudizio (perchè è noto che prima essa era conosciuta alla nostra legislazione soltanto per la fase istruttoria), e alle leggi del 1974, eliminando anzi — parlo sempre di quello che avevamo fatto nella legge n. 398 — alcune cause di sospensione che erano state introdotte con una legge dell'agosto 1977, quali l'impossibilità di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa: quegli inserti che erano dovuti alle esperienze fatte nella prima fase dei processi per terrorismo.

In particolare, sempre a proposito di questo secondo punto, non avevamo tenuto presente, nel 1984, che la richiesta di rinvio dell'imputato o del difensore, indicate in quella legge come causa di sospensione della decorrenza dei termini, non coprono l'intera area degli impedimenti dovuti alla condotta della difesa. A ciò ci aveva richiamato soprattutto l'esperienza di quello che possiamo chiamare, purtroppo, il «famoso», recente processo di Napoli, che tanto scalpore sollevò quando i tre giovani considerati (anche se soltanto in via non definitiva) autori di efferati omicidi e condannati all'ergastolo in primo grado, furono messi in libertà, creando appunto tutto quello scalpore e anche tutte quelle incomprensioni della pubblica opinione di cui vi è stata larga traccia nella stampa e che si sono poi rinnovate, sia pure in modo meno acuto, in occasione della sentenza d'appello che ha confermato la pena dell'ergastolo e che li lascia e li vede tuttora in libertà in virtù della precedente scarcerazione automatica.

Comunque non c'è dubbio che, a prescindere da questi riferimenti particolari, l'area degli impedimenti che possono nascere da carenze della difesa o da atteggiamenti della difesa è più vasta di quella che era considerata nella legge n. 398. E ciò è risultato ancor più evidente dopo che la Corte di cassazione ha ritenuto, con propria sentenza, respingendo un ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, che lo sciopero degli avvocati non possa considerarsi equivalente alla istanza di rinvio del dibattimento. Un tempo noi eravamo abituati a che, quando c'era uno sciopero degli

avvocati, ognuno di coloro che fosse interessato si presentava all'udienza dicendo, per esempio: «Non posso partecipare all'udienza, signor Presidente, perchè aderisco allo sciopero della categoria», e questo equivaleva indubbiamente ad una istanza di rinvio. Quando, viceversa, l'avvocato non si presenta affatto, il problema nasce. La Corte di Napoli ritenne di risolverlo nel senso che l'assenza totale dell'avvocato dovuta a sciopero non equivallesse ad un'istanza di rinvio del processo; il procuratore generale fece ricorso per Cassazione; la Cassazione gli dette torto, e quindi abbiamo dovuto tenere conto anche di questa giurisprudenza che conferma la tesi secondo la quale lo sciopero degli avvocati (per non fare altro che uno degli esempi che si possono dare di impedimenti nascenti dall'area della difesa allo svolgimento del giudizio) non può in alcun modo equipararsi all'istanza di rinvio, che era l'unico caso di sospensione espressamente previsto, in quest'area, nella legge del 1984.

Delle esigenze rappresentate nel disegno di legge n. 1720, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, ci siamo tutti resi consapevoli al di là dei proponenti del disegno di legge stesso. Abbiamo tuttavia cercato di recare a quel disegno di legge una serie di apporti originali ai quali — è bene sottolinearlo — hanno contribuito in modo vigoroso anche alcuni dei senatori proponenti e, come accade molto spesso in Commissione giustizia, abbiamo quasi del tutto riformulato dal punto di vista tecnico-formale il testo originariamente proposto, mantenendone tuttavia i contenuti essenziali e preservandone le finalità, nello scrupolo inoltre di non rompere il disegno complessivo della legge n. 398 che fu presentata come una conquista di civiltà, come un adempimento internazionale e come il punto di arrivo ad un massimo di carcerazione preventiva che nel complesso di tutto il giudizio non si sarebbe dovuto mai superare. Il limite previsto dalla legge n. 398 lo abbiamo osservato e quindi per i delitti più gravi rimane stabilito in un massimo di sei anni.

La Commissione non ha compromesso l'originaria legge n. 398 neanche per quel che riguarda la distinzione tra reati più o meno

gravi, che ne è una delle caratteristiche, a proposito del computo della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nè quanto alla razionalità e alla limitatezza delle cause di sospensione, che non abbiamo certamente inteso allargare a dismisura. Abbiamo anzi colto questa occasione per qualche ulteriore perfezionamento tecnico del vecchio testo: in materia di proroghe, per esempio, che — come dirò quando passerò all'esame degli articoli — erano previste soltanto nella fase istruttoria della legge del 1984 e che oggi sono state estese anche alle fasi successive, abbiamo specificato l'esigenza delle ragioni della proroga e ribadito un principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione, prevedendo l'impugnativa del provvedimento di proroga a maggiore garanzia dell'imputato. Abbiamo inoltre apportato qualche ritocco tecnico prevedendo ad esempio l'effetto non sospensivo del ricorso per Cassazione, punto questo che il Senato potrà esaminare all'articolo 3 del testo che la Commissione si onora di presentare all'Assemblea.

Venendo ora all'esame degli articoli, dal punto di vista formale il testo si presenta in questo modo. Gli articoli 1 e 2 rappresentano delle innovazioni al testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, mille volte rimaneggiato nel corso di questi decenni.

L'articolo 3 invece si riferisce a quelle proroghe cui ho accennato, tuttora previste dall'articolo 7 della legge n. 398, che non erano state introdotte nel codice — forse per non gravare l'articolo 272 del codice di procedura penale — e che sono destinate a rimanere, come già sono in base alla legge vigente, un corpo formalmente separato rispetto al complesso e lunghissimo articolo n. 272.

Voglio ora sottolineare le modifiche che i tre articoli in questione si propongono di apportare alla disciplina vigente. Il primo articolo si riferisce ad un ampliamento dei casi per i quali vale il termine massimo di un anno e sei mesi, ma con riferimento soltanto alla fase del giudizio di primó grado, senza prevedere alcuna modifica per quel che riguarda la fase istruttoria. Attualmente nella fase del giudizio di primo grado vige il comma terzo — purtroppo era l'epoca in cui

non si numeravano formalmente i commi, ma si può ugualmente individuarlo — che si riferisce ai casi nei quali ancora non sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, dunque alla fase del giudizio di primo grado. Nel numero 5) di questo terzo comma il testo vigente dell'articolo 272 dice: (termine massimo) «un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma». E il numero 4), lettera a), del primo comma riguarda esclusivamente i casi in cui la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo.

La modifica consiste nel fatto che a questo gruppo di reati, per cui si possono raggiungere per la fase del giudizio di primo grado l'anno e sei mesi, vengono aggiunti altri reati e precisamente i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale (associazione di stampo mafioso), 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (associazione a delinquere a fine del traffico di stupefacenti), nonché i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione. Quindi non tutti, ma i più gravi tra i delitti terroristici.

La prima modifica consiste quindi in un allargamento molto prudente, a dire il vero, e molto mirato del numero dei reati che consentono per il giudizio di primo grado l'allungamento dei termini fino ad un anno e sei mesi. Prima — ripeto — si trattava dei soli reati indicati attraverso la pena edittale dell'ergastolo o non inferiore nel massimo a venti anni, adesso ve ne sono inclusi altri che destano particolare preoccupazione in relazione alla possibilità che persone coinvolte in gravi accuse possano essere scarcerate durante il giudizio di primo grado, senza che si sia arrivati a pronunciare la sentenza.

È una modifica che ha dato luogo a minore travaglio rispetto ad altre nel seno della Commissione e che ha trovato, sin dal primo momento, la piena unanimità della Commissione stessa, come del resto è accaduto poi per l'intero testo dell'articolato oggi presentato all'Assemblea. Essa ha anche dei precedenti perchè questi reati — o almeno alcuni di essi — erano quelli che già figuravano

scelti ai fini di quella tale proroga o possibilità di proroga nella fase istruttoria che figura nell'articolo 7 della legge n. 398 nel 28 luglio 1984, tuttora vigente.

Nell'ordine logico ci dovremmo ora occupare dell'articolo 3 del disegno di legge perchè anche esso riguarda la modifica dei termini, però relativamente ad una fase ulteriore, e cioè a quella fase che abbraccia tutto il tempo necessario per la stesura della sentenza di primo grado e gli adempimenti successivi in relazione ai giudizi di impugnazione e la fase del giudizio di appello. Seguiamo tuttavia l'ordine degli articoli che è dettato da quella esigenza formale alla quale mi sono riferito prima. Infatti sia l'articolo 1 che l'articolo 2 sono modificazioni del testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, mentre l'articolo 3 si sposta sul versante dell'articolo 7 della legge n. 398 del 1984.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda quelle sospensioni di cui ho già parlato. Esso ripete testualmente il settimo comma dell'articolo 272 vigente e vi aggiunge una nuova proposizione. L'innovazione riproduce quindi per intero il settimo comma per ragioni di ordine formale, ma tutta la prima parte dell'articolo 2 — che l'Assemblea può leggere — è uguale al testo attuale del settimo comma dell'articolo 272, che ho già detto essere frutto di un attentissimo esame compiuto, alla stregua delle leggi precedenti del 1970 e del 1974 in modo particolare, al momento della redazione della legge n. 398.

La novità dunque consiste solo nell'ultimo periodo che dice: «I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori», e dire uno o più difensori rappresenta in un certo senso una garanzia per l'imputato anche se quest'ultima si può riverberare in seguito a suo danno per la sospensione dei termini di decorrenza della custodia cautelare. In questa formula la Commissione ha inteso riassumere sia l'episodio particolare (certamente preso in considerazione come tipo perchè la legge non ha effetti retroattivi) del processo di

Napoli, sia tutte le altre eventualità che possono verificarsi in questo campo. Comunque, devo ripetere che si tratta di una innovazione molto mirata e cauta che, ad avviso della Commissione e del relatore che vi parla, non rappresenta un distacco rivoluzionario in senso rigoristico, repressivo o annullativo dello spirito più liberale della legge n. 398 del 1984.

Fatte queste precisazioni devo considerare adesso l'ultimo articolo del disegno di legge, l'articolo 3, illustrandone le novità rispetto al testo dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, che appunto si intende sostituire. L'articolo 7 della legge n. 398 aveva introdotto l'istituto della proroga, istituto molto mirato ad esigenze concrete e particolari e che nel suo spirito tendeva all'assolvimento di una duplice esigenza. Innanzitutto quella nascente dalla constatazione di situazioni nelle quali l'istruttoria non può svolgersi obiettivamente in quei termini che sono previsti ai fini della carcerazione cautelare nei primi commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale e in secondo luogo quella di restringere questa eccezione rappresentata dalla proroga — che tra l'altro è un'iniziativa giudiziale — allo stretto indispensabile. Tuttavia, questa previsione — e in ciò si inserisce la novità — era stata prevista solamente per la fase istruttoria, tanto è vero che il testo cominciava con le parole: «I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati fino ad un terzo per la sola fase istruttoria». Questo aggettivo «sola» è l'unica parola che viene eliminata dal testo attuale dell'articolo 7 appunto perchè nella lettera *b*) dell'articolo 3 viene stabilita un'altra proroga che rappresenta l'unica innovazione. Come l'Assemblea può leggere, nella lettera *b*) dell'articolo 3 nel testo presentato dalla Commissione viene stabilito che i termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati: «*b*) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello...». In questo caso potremmo dire che l'innovazione riguarda in un certo senso tutto il complesso del giudizio di appello, però solo virtualmente perchè il tempo ne-

cessario alla redazione della sentenza di condanna qualche volta, come soprattutto accade nei maxiprocessi, può richiedere un tempo lunghissimo (argomento che viene affrontato nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame) come d'altra parte è lungo il giudizio di appello vero e proprio (ove si ricorra all'appello), con tutti gli assolvimenti e gli adempimenti necessari, la notifica del deposito della sentenza, la predisposizione e la presentazione dei motivi di impugnazione, la fissazione del dibattimento d'appello e lo svolgimento del dibattimento stesso. Pertanto la lettera *b*) dell'articolo 3 stabilisce che la proroga può avvenire: «...su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, n. 5, del codice di procedura penale...», che sono quegli stessi dei quali ci siamo occupati prima e sui quali non torno.

Quindi la sostanza dell'articolo 3 è l'estensione di questo istituto della proroga anche a questa fase particolare rappresentata dal tempo necessario per la stesura della sentenza di primo grado e per lo svolgimento del giudizio d'appello. Nella fase del giudizio di primo grado, la Commissione ha prescelto l'automatismo dell'allungamento dei termini, sia pure limitato a quei determinati reati. Per questa fase, considerando che coinvolge anche una certa responsabilità del giudice (i tempi di lavoro del giudice, in particolare quelli relativi alla stesura della sentenza di primo grado) ha preferito seguire la strada della proroga. Personalmente avevo espresso perplessità su questi sistemi delle proroghe, per desiderio di non gravare eccessivamente il magistrato di scelte autonome e per una certa propensione, in questa delicatissima materia, avendosi spesso a che fare con imputati pericoli, di mettere il giudice al riparo dalle proprie azioni attraverso l'automatismo delle prescrizioni. Peraltro, ha prevalso nella Commissione una considerazione di carattere razionale, ispirata alla riflessione che in fondo l'istituto della proroga già figura nella nostra legislazione, sia pure per la fase istruttoria, attraverso il testo attuale dell'articolo 7, nonché la considerazione del-

l'opportunità di limitare strettamente al necessario questi casi di allungamento dei termini. Infatti, stabilendosi un criterio di automatismo, si sarebbe potuta favorire una certa pigrizia giudiziale, là dove ve ne fosse spazio, e si sarebbero fatte subire le conseguenze di una carcerazione più lunga anche a soggetti per i quali, viceversa, non esistono pericoli come quelli nascenti da indizi di pericolosità inerenti alla gravità dei reati cui ho fatto riferimento e che sono gli stessi di cui ci siamo occupati prima, a proposito del terzo comma, n. 5, modificato dell'articolo 272.

In quest'occasione, la Commissione giustizia ha ritenuto di dovere in un certo senso rafforzare questo sistema delle proroghe ed ha finito per introdurre delle proposizioni più garantistiche per gli imputati, che si riferiscono anche alla fase istruttoria, per la quale nella legge del 1984 non erano espressamente dettate. Infatti col secondo comma si dice: «Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali». È un termine che mi sembra felice, perchè abbraccia sia la necessità istruttoria vera e propria, che è quella della fase istruttoria, sia anche le necessità inerenti allo svolgimento del processo, ma purchè siano effettive e reali.

Circa la scelta dei soggetti — ho dimenticato di dirlo prima — non essendosi più nella fase istruttoria, di cui si è seguito il modello, naturalmente i soggetti cambiano. Nella fase istruttoria era il giudice che, comunicando questa istanza al pubblico ministero e all'imputato, chiedeva al tribunale della libertà (quello del 263-*bis*) di poter concedere questa proroga; viceversa, nella fase alla quale facciamo riferimento con l'innovazione, i soggetti dovevano necessariamente cambiare; uno di essi è il pubblico ministero (che non abbiamo ritenuto di dover individuare, pensando che nel giudizio di primo grado sia il pubblico ministero del giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello sia il pubblico ministero del giudizio d'appello) il quale si rivolge alla sezione istruttoria presso la Corte d'appello. In questo caso l'istanza viene comunicata al giudi-

ce e all'imputato, mentre nell'altro caso era comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

La Commissione ha aggiunto specificamente che contro le ordinanze può essere proposto il ricorso per cassazione. A stretto rigore non ve ne sarebbe stato bisogno, perchè trattandosi di libertà personale il diritto di impugnazione mediante ricorso per cassazione scaturisce direttamente dall'articolo 111 della Costituzione. Peraltro è stato opportuno ribadirlo anche perchè a questa proposizione si riallaccia strettamente l'ultima con cui si chiude il provvedimento per cui il ricorso non sospende l'esecuzione.

Ecco dunque, onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il complesso dell'articolato così illustrato di cui mi sembra sia da segnalare un forte miglioramento tecnico rispetto al testo sottopostoci dai proponenti (miglioramento tecnico al quale peraltro, proprio come ho già detto e ripeto, gli stessi proponenti — in modo particolare il senatore Pinto, relatore — hanno fortemente contribuito) e la rispondenza del testo così come è stato definito dalla Commissione a tutte, o quasi, le situazioni segnalate.

Non credo di dover ripetere, altro nè di dover tediare ulteriormente l'Assemblea con comunicazioni di carattere più generale, anche perchè trattasi di un provvedimento che in Commissione ha raccolto l'adesione del Governo e l'appoggio unanime di tutti i Gruppi, sì che non mi resta che raccomandarne l'approvazione all'Assemblea stessa. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martorelli. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, se lei consente svolgerò un intervento che vale anche come dichiarazione di voto.

Il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento in esame e quindi annunzio il voto positivo dei senatori comunisti.

Voglio spiegare molto brevemente le ragioni del nostro assenso. Il presidente Vassalli ricordava giustamente poco fa che la legge n. 398 del 1984 ha avuto un significato molto importante in questa nostra legislazione perchè ha fatto fare al nostro paese un passo in avanti molto significativo innovando in una normativa che è stata resa più vicina ai diritti dell'imputato e qui il passo in avanti è molto serio, se solo si considera che la carcerazione preventiva nel nostro paese aveva un tetto massimo di dodici anni e si diceva che essa valeva anche come esecuzione anticipata della pena. Ma questa nuova normativa seria ed importante, che prevede tempi più brevi nelle singole fasi del processo, nonchè una riforma dell'articolo 255 del codice di procedura penale per il computo della pena ai fini della carcerazione preventiva, ha procurato, soprattutto nella fase di impugnazione, alcune situazioni incresciose, causate dalla scarcerazione di alcuni imputati di delitti molto gravi che hanno allarmato l'opinione pubblica con un effetto negativo da tale punto di vista.

Di qui l'importanza di un provvedimento che voglia riequilibrare questi termini nelle diverse fasi processuali in modo da evitare inconvenienti di tal genere. Io credo che il disegno di legge in esame raggiunga questi effetti e che lo faccia nella maniera più felice. Esso infatti non determina un aumento automatico della carcerazione preventiva, ma prevede la possibilità di una proroga, possibilità devoluta al giudice su istanza del pubblico ministero in presenza di alcuni reati, innanzitutto dei reati punibili con pene edittali non inferiori a vent'anni o all'ergastolo e dei reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, nonchè del reato di associazione e commercio della droga, dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Quindi quello che è importante è che non siamo in presenza di una proroga automatica del termine, ma della possibilità di una proroga in presenza di provate esigenze processuali, come poco prima spiegava il presidente Vassalli. È importante sottolinearlo: la corposità di questo nostro intervento legislativo è rappresentata dal fatto di non aver

reso automatica la proroga del termine la quale è devoluta al giudice sulla base di comprovate esigenze processuali.

Questo è il dato importante che noi riteniamo tale anche perchè ci salvaguarda da quelle possibilità di cui parlavamo senza sfondare il tetto massimo della carcerazione preventiva del nostro ordinamento e salvaguardandoci con un provvedimento giurisdizionale motivato sul piano di comprovate esigenze processuali.

C'è poi la novità, di cui parlava il presidente Vassalli, della sospensione del termine quando c'è l'assenza degli avvocati del dibattimento, la loro non partecipazione o il loro allontanamento. Si tratta di una novità importante che evita alcuni squilibri che si sono verificati nel nostro paese in occasione di alcuni procedimenti penali.

Detto questo, credo che si possa essere favorevoli ad un provvedimento che non turba la novità cospicua costituita dalla legge del 1984; saremmo stati contrari ad un provvedimento che modificasse quella legge che ha costituito una grossa novità per il nostro paese.

A parte ciò, tuttavia, onorevole Ministro, con questa legge non risolviamo il tema molto difficile dei maxiprocessi, delle lungaggini del processo penale; occorre altro che questa normativa, occorrono altri interventi. Il nostro processo penale è lungo, è lento per tante ragioni. Parlavo questa mattina con il proponente, collega Mancino, di questa lentezza e si osservava che la stessa verbalizzazione del processo non avviene attraverso la stenodattilografia, ma con un sistema ottocentesco che non è più attuale nè in America, nè in Europa.

Onorevole Ministro, occorre rendere più moderno il processo penale, rinnovando le strutture anche dal punto di vista del personale che lavora nelle cancellerie e dei magistrati. Dobbiamo sforzarci di rinnovare il sistema penale rendendolo vicino ai criteri della giustizia quale vige oggi in Europa, per non parlare dell'America.

Mi rendo conto che il discorso è molto complesso e arduo, ma è su questo piano che noi richiamiamo la responsabilità del Governo che ha il dovere di intervenire su questa

materia con un cospicuo intervento finanziario. Speriamo che la legge finanziaria preveda la possibilità di un intervento, se non adeguato, meno inadeguato di quanto sia avvenuto in passato e che operi sul piano delle strutture.

Certo siamo molto indietro nel campo della giustizia; lo diciamo tutti e molto accuratamente. Sentivo parlarne nella nostra Commissione il collega Leone, ho sentito anche in un convegno l'onorevole Rodotà parlare in modo accorato. Diceva Rodotà che la giustizia in Italia è la nostra Chernobyl, è una nube tossica nel nostro paese, per cui bisogna fare qualcosa. Forse l'espressione è un po' esagerata, però rende l'idea della gravità e della crisi del sistema giudiziario.

Occorre provvedere anche e soprattutto sul piano normativo ed io sono contento che ci avviciniamo al momento dell'approvazione della legge-delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale. Anche la legge al nostro esame può aiutarci, sia pure in modo modesto, ma occorre un intervento molto importante sulle strutture. Su questo piano purtroppo, onorevole Ministro, il governo non ci dà assicurazione e ci indica la strada giusta da percorrere perchè si innovino e si modifichino le strutture che operano, che sono protagoniste nel campo della giustizia, soprattutto di quella penale, nel nostro paese. (*Applausi dall'esterema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, f.f. relatore. Intendo solo ringraziare il senatore Martorelli per il suo contributo che rispecchia anche il contributo veramente eccezionale che il Gruppo politico al quale egli appartiene ha dato nella messa a punto tecnica e nella valutazione del disegno di legge; si è trattato di un contributo pieno e totale come quello degli altri componenti la Commissione durante l'esame che si è svolto nella giornata di ieri.

Siamo soddisfatti di aver potuto portare a termine anche questa ulteriore intrapresa in questa faticosissima strada della giustizia penale in Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervergo brevemente. Certo, tra le innovazioni che la legge 28 luglio 1984 ha introdotto in tema di custodia cautelare, quella relativa alla riduzione del termine è stata una delle più rilevanti ma anche una delle più sofferte. Essa, infatti, si colloca nel punto di equilibrio fra due esigenze parimenti legittime: l'esigenza di tutela dell'imputato sottoposto a giudizio e quella di porre al riparo la collettività da pericoli ed allarmi per la sua sicurezza.

Indubbiamente, la riduzione dei termini ha rappresentato uno dei momenti di maggiore spessore nell'opera di superamento della legislazione della emergenza intrapresa dal Governo, dal Parlamento, dalle forze parlamentari e politiche.

Certo, era prevedibile che tale riduzione rappresentasse, come tuttora rappresenta, un intervento non del tutto indolore. Non sempre, malgrado il grande impegno da parte della magistratura, l'apparato giudiziario, nella situazione data, riesce ad imprimere quell'accelerazione ai procedimenti che consente di arrivare alla sentenza o alla definizione del giudizio in genere prima della scadenza del termine di custodia cautelare.

Tuttavia, come ha giustamente fatto osservare il relatore Vassalli, le modifiche al nostro esame non travolgono affatto la scelta operata nel 1984, non possono cioè essere considerate come un'inversione di tendenza; sul piano più strettamente politico, esse hanno la finalità di evitare il rischio che episodi singoli finiscano per suscitare spinte emotive contro una scelta che, viceversa, rimane valida e che deve essere difesa. Dobbiamo, in altre parole, evitare che, sulla base di queste spinte, quando non fossero governate, si abbiano improvvise battute di arresto o, addirittura, arretramenti di una politica che rispetti ad un tempo il dovere che ha lo Stato di garantire sicurezza e salvaguardi i diritti del singolo individuo.

Sul piano tecnico, le norme sono state illustrate, con una relazione esauriente, dal

senatore Vassalli, e a me non rimane che ringraziarlo per l'opera da lui svolta ed anche unire nel ringraziamento — come del resto il relatore ha fatto — i proponenti che hanno dato impulso a questa iniziativa, arricchendola essi stessi lungo la strada, iniziativa che il Governo considera positiva, raccomandandone l'approvazione al Senato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

È approvato.

Art. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati predisposti per esi-

genze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattito di uno o più difensori».

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:

«I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:

a) fino a un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;

b) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, numero 5, del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto che, a nostro avviso, si rende necessaria per sottolineare, a nome dei senatori repubblicani, l'importanza del provvedimento che ci accingiamo a votare.

Sono d'accordo con il senatore Vassalli — il quale ha svolto questa mattina un'ampia relazione — riguardo alla legge 28 luglio 1984, n. 398, circa cioè la sua validità ed importanza. Ricordiamo che quella legge fu approvata dopo molti dibattiti e discussioni. Tuttavia, tutti insieme abbiamo riconosciuto che alcuni aspetti successivi all'approvazione di quel provvedimento, taluni episodi che si sono verificati, la sensibilità sociale, così acuta nel nostro paese anche per problemi di questo tipo, hanno consigliato di rivedere alcune delle norme contenute in quel testo legislativo.

Pertanto, partendo dal disegno di legge presentato dal senatore Mancino insieme ad altri senatori della Democrazia cristiana, la Commissione giustizia (come ricordava poco fa il senatore Vassalli) ha fatto, a mio giudizio un buon lavoro, modificando di fatto notevolmente il testo che ha dato lo spunto al provvedimento che ci accingiamo ad approvare, ma giungendo a conclusioni — come abbiamo sentito — unanimi, che ritengo possano essere accolte con viva soddisfazione da parte di tutti noi.

Credo anche che questa formulazione del nuovo testo rispetto al testo originario e anche il contributo dato dal Gruppo repubblicano, che pure fortemente voleva queste modifiche non vadano trascurati, ed è anche per questo che mi accingo a dare il voto favorevole a questo provvedimento a nome del Gruppo cui appartengo, sapendo che questo disegno di legge, di portata limitata pure nella sua importanza, si inquadra però nel più forte e continuo impegno, che come repubblicani, desideriamo dare ai problemi della giustizia ricordati dagli interventi dei colleghi e, poco fa, ancora dal Ministro. Sap-

priamo che restano aperti notevoli problemi nel settore della giustizia, ma, nel caso particolare, con riferimento a questo disegno di legge, sul problema del processo penale e dei suoi tempi lunghi, causa ed effetto insieme, a volte, dei problemi che sorgono e che sono sorti nel passato.

Ci auguriamo che, con l'approvazione di questo disegno di legge così importante, questi problemi siano risolti e che non dobbiamo assistere nuovamente a quelle oscillazioni che in lunghi anni ci sono state attraverso provvedimenti più aperti, in alcuni momenti, e più restrittivi, in altri: in effetti ci sono stati vari momenti di oscillazione, quasi che la sensibilità dell'opinione pubblica andasse modificandosi in relazione al tipo di processi e al tipo di imputati.

Ecco, io credo e mi auguro che, con questo provvedimento, il Parlamento abbia preso una strada da poter mantenere nel tempo, perchè appunto l'esperienza passata così ci ha consigliato.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana vota convinto a favore di questo disegno di legge, presentato peraltro dal suo Presidente e dai suoi senatori alla Commissione giustizia del Senato, Commissione questa alla quale giustamente il suo presidente, senatore Vassalli, rivendica il merito di un lavoro sempre assiduo, preciso e teso a risolvere i problemi della giustizia che gli vengono sottoposti, superando molte volte anche divisioni di parte o, meglio, strumentalizzazioni di parte. La Commissione giustizia lavora molto spesso all'unisono e lavora bene.

Il Gruppo della Democrazia cristiana approva convinto questo disegno di legge di iniziativa parlamentare al quale non è mancato, così come diceva il relatore Vassalli, l'apporto intelligente e fattivo non solo del ministro Martinazzoli, ma anche dell'attuale ministro guardasigilli, onorevole Rognoni,

che oltretutto, con le notizie che ha fornito alla Commissione, ha sgombrato il campo anche da eccessive preoccupazioni.

Io approvo convinto questo provvedimento perchè — come è stato detto da tutti — esso non intacca la *ratio* della legge del 28 luglio 1984, n. 398, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina della custodia preventiva, ma corregge e perfeziona alcuni strumenti normativi che altrimenti potrebbero determinare la scarcerazione di persone già ritenute colpevoli, in primo o anche in doppio grado di giurisdizione, di delitti efferati e ad alto allarme sociale.

È di ieri l'ultimo articolo, che credo i colleghi abbiano letto, del senatore Leo Valiani, circa i rischi della scarcerazione di alcuni criminali; è l'opinione di sempre del senatore Valiani che, anche se particolare, certamente denota la sensibilità di questo collega per determinati problemi e la sua coerenza manifestata sempre, anche quando dichiarava le sue preoccupazioni in Commissione a proposito della legge del 1984.

È un rischio, questo, che esiste, anche se non nella misura che, a livello di opinione è stata avvertita, e che ha reso plausibile, però, il timore che la emotività possa ingenerare sentimenti di incomprendimento e di sfiducia nei confronti del legislatore, prima, e della magistratura, poi. Sfiducia nei confronti del legislatore che anche artatamente viene in ogni circostanza denunciata da parte della stampa, forse poco informata (anche senza «forse») dei lavori che le due Camere del Parlamento svolgono, forse poco informata su come si svolge il lavoro nei due rami del Parlamento. Eppure le stesse voci che hanno di recente ingigantito questo pericolo, giustamente lamentavano ieri che la legislazione di emergenza aveva trasformato la carcerazione preventiva, per i suoi rilevanti limiti temporali, in una anticipata espiazione della pena.

Consentire d'altra parte la detenzione dell'imputato per oltre dodici anni in attesa della condanna definitiva significava produrre un evidente *vulnus* ad un sistema costituzionale che all'articolo 13 sancisce l'inviolabilità della libertà personale e che affida alla legge, nel rispetto di tale principio, il compi-

to di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il Gruppo della Democrazia cristiana che si è fatto carico di proporre l'eliminazione delle discrasie di un sistema che la legislazione di emergenza aveva prodotto senza per nulla rinnegare una scelta, ha successivamente, con la presentazione del disegno di legge in esame e con un comportamento coerente in Commissione (è stato ricordato il comportamento del senatore Pinto, ma vorrei ricordare anche il senatore Gallo anch'egli presentatore della legge, che hanno dato veramente una mano rilevante insieme a tutti gli altri colleghi della Commissione per migliorare il testo del disegno di legge) ha successivamente contribuito ad eliminare alcuni degli inconvenienti registrati in sede applicativa delle norme che restringono i limiti della carcerazione preventiva, ove peraltro più acuto si è avvertito il disagio per la inadeguatezza dei termini riservati al giudizio di appello e a quello di cassazione anche relativamente ai reati più gravi.

È stato ricordato un po' da tutti: un anno al massimo per ciascuna delle due fasi, ancorchè spesso accada si tratti di procedimenti cumulativi — lo ricordava il senatore Martorelli — che impongono il vaglio di centinaia di posizioni processuali e di molte migliaia di atti istruttori.

Bisogna aggiungere che vi è anche un altro fattore di ritardo che può determinarsi nel giudizio di appello: l'aumento dei carichi di lavoro delle procure generali e delle corti d'appello a seguito della legge 31 luglio 1984, n. 400 che, con l'appello unico, ha devoluto ad esse la competenza a conoscere delle impugnazioni avverso le sentenze del pretore. Non sono neanche esenti dall'accusa di ingenerare ritardi sia i ricorsi ad impugnazioni dilatorie miranti a conseguire la scarcerazione automatica per decorso del breve termine di custodia cautelare assegnato alla fase di appello, sia le assenze molte volte veramente dilatorie degli imputati e dei difensori. Per questi motivi era necessario da un lato aumentare i termini della custodia cautelare per i reati che determinano un maggiore allarme sociale ed un maggior rischio di recidività, quale quelli di

associazione di tipo mafioso, quali i reati attinenti al commercio della droga, nonché i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, e dall'altro lato rendere possibile l'allungamento dei termini attualmente previsti per le fasi del giudizio di impugnazione, sospendendo nel contempo il decorso dei termini per le sospensioni ed i rinvii comunque determinati dall'assenza dell'imputato e che non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili, nonché per l'assenza di uno o più difensori dal dibattimento. A tale proposito giova ricordare, come ha ricordato benissimo il relatore Vassalli, che le agitazioni delle categorie degli avvocati, determinando la paralisi di ogni attività processuale, ingenerarono il fondato timore di effetti dannosi ai fini del normale corso della giustizia anche in relazione alla automatica scarcerazione di imputati autori di delitti efferati la cui pericolosità per comune convinzione era assai rilevante.

Aver eliminato con questo disegno di legge presentato dai parlamentari della Democrazia cristiana, e migliorato in Commissione con l'apporto di tutti i Gruppi politici, le discrasie e i pericoli che in sede applicativa ha determinato la legge del 28 luglio 1984, n. 398, senza peraltro minimamente ridurre la valenza in sede concettuale e la portata in sede pratica è la ragione vera ed evidente del voto favorevole che, delegato dal Gruppo della Democrazia cristiana, in suo nome esprimo.

Consentitemi di dire infine che sono d'accordo con il senatore Martorelli. Ho ripetuto anche in Commissione, molto modestamente, che i guai della giustizia con questo disegno di legge non vengono risolti. Sono d'accordo sul fatto che occorre migliorare le strutture (e quando si parla di strutture non si parla soltanto di quelle edilizie). Occorre inoltre fare un'opera non di critica, ma di autocritica: timidamente nella scorsa legislatura approvammo una legge di depenalizzazione, ma invece che provvedere ad una forte depenalizzazione, criminalizziamo tutti i comportamenti illeciti.

Dicevo in Commissione che non è giusto che il magistrato si occupi anche dei dipen-

denti che arrivano in ritardo. Non è giusto che il magistrato si occupi di tanti procedimenti che probabilmente non hanno nulla a che fare con la giustizia penale.

Nelle ultime due legislature ho fatto esperienza nella Giunta per le immunità parlamentari, un'esperienza che vale a dimostrare quali sono i reati che oggi affaticano il giudice e la giustizia. Ieri su sei richieste di autorizzazione a procedere, che hanno scomodato magistrati che potevano essere addebiati ad altro lavoro, ve ne era una perchè un senatore non aveva spento i fari abbaglianti, un'altra perchè un senatore sindaco si era fatto dare sessanta tessere gratuite — e qui il collega Cioce deve stare attento perchè si occupa di calcio — per distribuirle ai consiglieri regionali.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono troppe.

DI LEMBO. Ve ne era un'altra perchè il sindaco era colpevole in quanto il comune non aveva provveduto a pagare l'IVA su alcune fatture per le concessioni. Abbiamo avuto dieci o quindici richieste di autorizzazione a procedere perchè i manifesti elettorali erano stati affissi fuori dagli spazi consentiti.

Fino a quando il magistrato dovrà occuparsi di tutto ciò, non avremo mai una giustizia rapida. Quindi è vero che dobbiamo ammodernare il processo penale, è vero che dobbiamo porre mano — e lo abbiamo fatto, siamo arrivati alla conclusione — alla riforma del codice di procedura penale, ma è altresì vero che se noi criminalizziamo tutti i comportamenti illeciti e svuotiamo di significato la sanzione amministrativa, avremo sempre una giustizia lenta e affaticata da processi che nulla hanno a che fare con il diritto penale.

Vi ringrazio anche per l'attenzione che avete posto a queste mie ultime notazioni e ribadisco il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).*

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, anche la mia parte politica condivide il disegno di legge sulle modifiche della disciplina della custodia cautelare e ciò soprattutto alla luce delle considerazioni svolte dal relatore a sostegno dello stesso. Il mio Gruppo trova questa scelta perfettamente coerente con quella del 1984, al centro della quale vi era l'esigenza di garantire al cittadino un termine di carcerazione preventiva tollerabile e non iniquo, come sovente accadeva a causa della legislazione di emergenza allora vigente.

In realtà in quella legge si era tenuto conto di tale esigenza, trascurando però gli innumerevoli oneri che doveva assolvere il magistrato nell'esercizio della sua attività quotidiana, specialmente nella fase che sta tra il primo ed il secondo grado, la quale imponeva il vaglio di centinaia di posizioni processuali, la stesura piuttosto accurata della motivazione della sentenza, nonchè gli oneri successivi per le notifiche, per la redazione e l'acquisizione di fascicoli e di motivi di appello.

Con questo disegno di legge quindi si raggiunge un equilibrio maggiore tra le esigenze fondamentali dell'imputato-detenuto e le esigenze di rapidità nella celebrazione dei gradi successivi di giudizio. La coerenza, quindi, di questo disegno di legge, è motivata da queste brevi argomentazioni. Inoltre, condividiamo, sotto il profilo tecnico, sia l'allungamento del termine da un anno a un anno e sei mesi che va tra il primo e il secondo grado, sia i motivi della sospensione dei termini, specialmente l'ultimo che dipende da un malessere ormai ricorrente nelle nostre sedi giudiziarie dovuto spesso agli scioperi e alle proteste, ed infine l'istituto della proroga che si articola in maniera incisiva su istanza motivata del giudice istruttore e del procuratore della Repubblica.

Tutte queste considerazioni mi consentono di ribadire il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. *(Applausi dal centro-sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FIOCCHI, BEORCHIA, ORCIARI, SCLAVI e COVI. — «Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF» (1996).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato» (673);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in materia di composizione del Comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo» (1825).

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

BOZZELLO VEROLE, ORCIARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità e per quali motivi circa 2000 militari di leva chiamati alle armi, alcuni dei quali addirittura inseriti per molti giorni nei corpi di addestramento, abbiano successivamente ricevuto la revoca

della precettazione ed il rinvio ai rispettivi domicili senza spiegazione alcuna;

se non ritenga opportuno, qualora detti giovani vengano nuovamente precettati, considerare il periodo intercorso tra il rinvio e casa e l'eventuale nuova chiamata come giorni utili ai fini del computo della durata del servizio di leva.

(4-03395)

D'AMELIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che l'accordo del 1985 per la Valle del Basento non dà garanzie di ripresa e di rilancio industriale dello stabilimento Chimica Ferrandina (per il quale è prevista soltanto l'iniziativa della IRS), nè fa alcun riferimento alla sistemazione di quei lavoratori, il cui status resta indefinito sia per quanto riguarda le possibilità di reimpiego, sia per la stessa permanenza nella condizione di cassintegrati;

considerato che, di conseguenza, si diffonde il disagio di quei lavoratori che non sperano in un sollecito reinserimento nel mondo del lavoro, mentre si vanificano energie preziose di intelligenza e di professionalità;

rilevato che la indefinita posizione giuridica dei dipendenti della Chimica Ferrandina rende persino incerta la prosecuzione della Cassa integrazione, complica e allunga le procedure di erogazione della stessa, tant'è che si registrano ritardi che vanno dai sei agli otto mesi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per:

1) incrementare iniziative capaci di rilanciare lo stabilimento della Chimica Ferrandina, nonchè della intera area della Valle del Basento;

2) ridefinire meglio lo status giuridico dei dipendenti della Chimica Ferrandina anche per garantire la eventuale prosecuzione della Cassa integrazione, nonchè l'accelerazione delle procedure di erogazione della stessa Cassa integrazione.

(4-03396)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 ottobre 1986**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti iscritti per la corrente settimana nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana prevista per oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerienze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1856).

2. Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (1846) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance

corporation (IFC) (1847) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

4. CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA. — Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (250).

5. ANGELONI ed altri. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (887).

6. Deputati CIRINO POMICINO ed altri. — Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli e suo potenziamento (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dot. PIETRO FRANCESCO MICHELA ZUCCO

VIC. SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari